

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 GIUGNO 1991

RESOCONTO STENOGRAFICO

641.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 GIUGNO 1991

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MICHELE ZOLLA

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni.	84320	PRESIDENTE	84337, 84339, 84340
Missioni vevoli nella seduta del 12 giugno 1991.	84344	DEL PENNINO ANTONIO (<i>gruppo repubblicano</i>), <i>Relatore.</i>	84340
Disegno di legge: (Approvazione in Commissione). . .	84344	FAUSTI FRANCO , <i>Sottosegretario di Stato per l'interno.</i>	84340
Disegno di legge di conversione: (Autorizzazione di relazione orale). .	84320	FRANCHI FRANCO (<i>gruppo MSI-destra nazionale</i>).	84399
Disegno di legge di conversione (Seguito della discussione): Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 141, recante divieto di iscrizione ai partiti politici per gli appartenenti alle categorie indicate nell'articolo 98, terzo comma, della Costituzione (5637).		PACETTI MASSIMO (<i>gruppo comunista-PDS</i>).	84337
		Proposte di legge: (Annunzio).	84344
		(Approvazione in Commissione) . . .	84344
		(Assegnazione a Commissione in sede referente)	84344
		Proposta di legge costituzionale: (Assegnazione a Commissione in sede referente)	84344

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 GIUGNO 1991

PAG.	PAG.
Mozione, risoluzioni, interpellanze e interrogazioni:	VALENSISE RAFFAELE (gruppo MSI-destra nazionale) 84327, 84328, 84329
(Annunzio) 84348	
Interrogazioni urgenti sul rinvio ai luoghi d'origine di soggetti sottoposti a misure di prevenzione (Svolgimento):	Corte costituzionale:
PRESIDENTE . . 84320, 84327, 84329, 84330, 84331, 84332, 84333, 84334, 84335, 84336, 84337	(Annunzio di sentenze) 84345
D'AMATO CARLO (<i>gruppo PSI</i>). 84333, 84334	Per la risposta scritta ad interrogazioni:
DEL PENNINO ANTONIO (<i>gruppo repubblicano</i>). 84332, 84333	PRESIDENTE 84341, 84342
FAGNI EDDA (<i>gruppo misto</i>). . . 84330, 84331, 84332	LORENZETTI PASQUALE MARIA RITA (<i>gruppo comunista-PDS</i>). 84340, 84341
LANZINGER GIANNI (<i>gruppo federalista europeo</i>). 84327	PELLEGATTA GIOVANNI (<i>gruppo MSI-destra nazionale</i>). 84341
MELLINI MAURO (<i>gruppo federalista europeo</i>). 84335, 84336	TASSI CARLO (<i>gruppo MSI-destra nazionale</i>). 84341
RECCHIA VINCENZO, (<i>gruppo comunista-PDS</i>). 84329, 84330	Presidente del Consiglio dei ministri:
SCOTTI VINCENZO, <i>Ministro dell'interno</i> 84323, 84327, 84328, 84329, 84330, 84331, 84332	(Trasmissione di documenti). 84347
	Sul processo verbale:
	PRESIDENTE 84319, 84320
	PIRO FRANCO (<i>gruppo PSI</i>). 84319
	Ordine del giorno della prossima seduta 84342

La seduta comincia alle 10.

MICHL EBNER, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

Sul processo verbale.

FRANCO PIRO. Chiedo di parlare sul processo verbale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO PIRO. Signor Presidente, prendo la parola sul processo verbale per richiamare il punto relativo alla fase in cui, come lei ben sa, ieri quest'aula è stata teatro di qualche insulto, che fa parte della normale discussione parlamentare. Io stesso ho riconosciuto la mia stupidità...

PRESIDENTE. Onorevole Piro, ho ascoltato espressioni vivaci, non insulti!

FRANCO PIRO. Presidente, nei miei confronti è stata usata l'espressione «pallone gonfiato»!

Signor Presidente, la mattina entro presto alla Camera ed anche oggi ho potuto leggere il *Resoconto Stenografico* già alle 8,5.

Signor Presidente, ho fatto questo richiamo poiché vi sono questioni sulle quali la Camera, se lo riterrà, potrà procedere d'ufficio, in riferimento alle norme del regolamento.

Poiché però il ministro delle finanze non era presente in Assemblea nella seduta di ieri e tuttavia, citando Belushi, ha affermato che «il gioco si fa duro», vorrei semplicemente far osservare che io stesso ho riconosciuto di essere stupido, come risulta dal *Resoconto stenografico*. Per quanto riguarda invece l'espressione «mongolfiera» (cioè pallone gonfiato), faccio osservare che da questi banchi ha parlato Mimmo Modugno e noi tutti abbiamo sempre sognato di volare. Vorrei inoltre che restasse a verbale che esiste una bella canzone di Pierangelo Bertoli che si intitola *A muso duro*.

Ora, poiché nella giornata di ieri il ministro delle finanze ha confermato la presentazione di un emendamento che esclude i ciechi dai soggetti considerati nella norma relativa alla tassazione sui telefonini, vi è stata una protesta dei sordi, ai quali la SIP mette a disposizione un nuovo tipo di telefono.

Poiché infatti era prevista nel decreto-legge ieri al nostro esame l'esclusione dal ticket dei telefonini degli storpi — anzi, *pardon*, dei non deambulanti — per fare un favore a Piro, successivamente il favore è stato esteso ai ciechi. E adesso vi è la protesta dei sordomuti!

Ecco perché ho chiesto di parlare sul processo verbale. Ieri mi sono riferito al Governo della Repubblica parlando delle tre scimmiette: c'è quella che non vede, quella che non sente e quella che non parla! Tutte e tre devono essere escluse dalla tassa sul telefonino!

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 GIUGNO 1991

PRESIDENTE. Onorevole Piro, la Presidenza prende atto delle sue precisazioni, che resteranno agli atti della seduta di oggi.

Desidero per altro farle osservare che le stesse hanno un punto di riferimento più pertinente nel *Resoconto stenografico* che non nel processo verbale della seduta di ieri.

Nel prendere dunque atto delle sue precisazioni, onorevole Piro, rilevo che esse non comportano modificazioni o rettifiche al processo verbale.

Se non vi sono altre osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

(Il processo verbale è approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Babbini, Antonio Bruno, Francese, Lo Porto, Macaluso, Nania, Pazzaglia, Rallo, Rubinacci, Scovacricchi, Spini e Staiti di Cuddia delle Chiuse sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto, i deputati complessivamente in missione sono ventisette, come risulta dall'elenco allegato ai resoconti della seduta odierna.

Autorizzazione di relazione orale.

PRESIDENTE. Il calendario dei lavori prevede per lunedì 17 giugno 1991 la discussione del seguente disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio» (5650).

Pertanto la VI Commissione permanente (Finanze) è autorizzata a riferire oralmente all'Assemblea.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Svolgimento di interrogazioni urgenti sul rinvio ai luoghi di origine di soggetti sottoposti a misure di prevenzione.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dell'interno ha informato la Presidenza che desidera rispondere subito alle seguenti interrogazioni, non iscritte all'ordine del giorno, delle quali il Governo riconosce l'urgenza:

CARIA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere quale sia la reale situazione della criminalità organizzata nelle regioni del Nord dove, in passato, furono inviati a domicilio coatto appartenenti a cosche malavittose. (3-03081)

(11 giugno 1991).

VALENSISE, SERVELLO, RAUTI, MACERATINI, LO PORTO, MACALUSO, TRANTINO, RALLO e NANIA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere le ragioni poste a base del provvedimento annunziato di trasferimento in Sicilia dei soggetti sottoposti a misure di prevenzione fuori dalla Sicilia, in relazione al fatto che tale nuovo provvedimento adottato a pochi giorni dal voto per l'assemblea regionale può essere interpretato come ridimensionamento del rigore in materia di prevenzione e di obblighi, con ricadute inquinanti sulla formazione del consenso e sull'espressione del voto. Quanto sopra, fermo restando il principio di bloccare il radicamento di criminalità mafiosa in altre regioni che deve essere attuato in modo assolutamente diverso, e cioè con dislocazioni in aree appositamente individuate e per le loro caratteristiche impermeabili a «radicamenti criminali». (3-03082)

(11 giugno 1991).

VIOLANTE, RECCHIA, TADDEI, BARGONE, LAURICELLA, FINOCCHIARO FIDELBO, FOLENA, LUCENTI, MANGIAPANE, MANNINO ANTONINO, MONELLO, SANFILIPPO e SINATRA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

la determinazione dei luoghi di dimora

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 GIUGNO 1991

obbligatoria è di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, in base all'articolo 16 della legge 3 agosto 1988, n. 327, non modificata per questa parte dalla legge 13 maggio 1991, n. 152;

che secondo notizie di stampa, pubblicate il 9 giugno, non smentite, né rettificate, il ministro degli interni avrebbe impartito disposizioni ai prefetti per il «rimpatrio» di mafiosi in soggiorno obbligato fuori dei luoghi di loro residenza;

che tali disposizioni risulterebbero, se le notizie sono fondate, non legittime e pericolose soprattutto per la Sicilia dove si voterà per l'elezione del consiglio regionale nei giorni 16 e 17 giugno, stante la nota capacità di controllo del voto di cui dispongono i mafiosi —;

se non intenda chiarire l'esatto contenuto delle disposizioni impartite ai prefetti e inoltre revocarle qualora appaiano prive di fondamento legislativo. (3-03083)

(11 giugno 1991).

FAGNI, RUSSO SPENA, MAGRI, GARAVINI, ARNABOLDI, CAPRILI, NAPPI, FERRANDI, BARZANTI, TAGLIABUE e CALAMIDA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

l'assegnazione al soggiorno obbligato di persone ritenute socialmente pericolose perché coinvolte in attività mafiose, camorristiche e/o proprie della malavita organizzata in molte zone del Centro e del Nord del paese ha avuto in molti casi effetti socialmente devastanti;

i soggetti interessati al provvedimento di soggiorno obbligato hanno continuato le loro attività mantenendo i legami con le persone e le zone d'origine trasferendo nel soggiorno il clima e le difficoltà presenti nel loro territorio;

recenti e noti episodi avvenuti in alcune regioni come la Toscana, la Lombardia ed altre testimoniano l'avvenuta esportazione di situazioni di mafia e quindi di inquinamento sociale;

il provvedimento di assegnazione del soggiorno obbligato spetta alla magistratura che sceglie il luogo e la durata;

la revoca del provvedimento, pertanto, dovrebbe spettare al soggetto che lo ha emesso —;

se non ritenga improprio ed inopportuno nel merito ma anche per la scelta dei tempi (siamo in campagna elettorale per il rinnovo del governo della Sicilia) in quanto ciò può inquinare l'andamento di questo finale di campagna elettorale e del risultato stesso di questo confronto se è vero che il controllo sui voti e sui votanti viene esercitato massicciamente da quelle cosche con le quali alcuni degli interessati al soggiorno obbligato non hanno mai rotto i rapporti;

se non ritenga necessario coinvolgere il Parlamento per una scelta diversa, più meditata, che tenga conto dei rischi gravi che si fanno correre a popolazioni come quelle della Sicilia, della Calabria, della Campania che da sempre pagano i prezzi più alti di una debolezza nella lotta alla criminalità organizzata sempre dichiarata ma perseguita con incertezza e discontinuità. (3-03085)

(11 giugno 1991).

LANZINGER, SCALIA, ANDREANI, ANDREIS, BASSI MONTANARI, CAPANNA, CECCHETTO COCO, CERUTI, CIMA, DONATI, FILIPPINI, MATTIOLI, PROCACCI, RONCHI, RUSSO FRANCO, SALVOLDI e TAMINO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che in Sicilia torna il boss della mafia vissuto finora in soggiorno obbligato in altra regione del Paese e che la misura, sotto altri profili opportuna, sta generando timori a Palermo —:

quale sia l'entità dei trasferimenti prevedibili di appartenenti alla criminalità organizzata, dai rispettivi luoghi di soggiorno obbligato, alle rispettive regioni di appartenenza;

quali misure le autorità di pubblica sicurezza abbiano adottato per evitare una ulteriore concentrazione mafiosa nella società delle regioni meridionali;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 GIUGNO 1991

se non ritenga il ministro, che sia questa l'occasione per prendere provvedimenti di particolare cautela al fine di impedire un ulteriore incentivo alla criminalità organizzata;

se non ritenga inoltre, che tra questi provvedimenti vi possano essere, in applicazione del testo unico della legge di pubblica sicurezza, disposizioni per revocare le licenze di detenzione e di porto d'arma, munizione o esplosivo nelle province ove la criminalità organizzata ha mostrato una spiccata attitudine ai delitti di sangue e di intimidazione pubblica. (3-03086)

(11 giugno 1991).

DEL PENNINO e DUTTO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere — in relazione all'annuncio, dal ministro medesimo confermato nei giorni scorsi in Sicilia, della decisione del Governo di voler procedere al rinvio ai luoghi di origine dei mafiosi sinora sottoposti a soggiorno obbligato in località del Centro-Nord —:

se non ritenga il Governo che un puro e semplice reintegro degli esponenti della malavita organizzata nel loro tessuto originario, anche se idoneo a scongiurare i pericoli di inquinamento mafioso in zone del Paese dove la grande criminalità organizzata non è ancora insediata, costituirebbe un ulteriore gravissimo elemento di rafforzamento della degenerazione delinquenziale dei territori di provenienza;

se e quali misure, anche di ordine legislativo, il Governo ritenga di assumere per effettivamente isolare i *boss* della malavita dal contatto diretto o mediato con le organizzazioni criminali che ad essi fanno capo, in alternativa all'attuale sistema dimostratosi oltre che pericoloso ampiamente inefficace;

se non ritenga che le circostanze di luogo e di tempo (in Sicilia e nel pieno svolgimento di una delicata campagna elettorale per il rinnovo dell'assemblea regionale siciliana) delle sue dichiarazioni circa il ritorno a casa degli esponenti mafiosi in soggiorno obbliga-

to abbiano oggettivamente assunto il significato di un segnale di resa, se non di favore, rispetto alle conclamate capacità di condizionamento e di stretta influenza elettorale della morsa mafiosa in Sicilia. (3-03088).

(12 giugno 1991).

ALAGNA, MASTRANTUONO e D'AMATO CARLO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

a) la decisione di rispedire i *boss* mafiosi, confinati al Nord, nei rispettivi paesi di origine non appare una misura adeguata a frenare e combattere la criminalità organizzata, mentre costituisce, obiettivamente, un problema serio e gravido di conseguenze delle quali il Ministro non può non assumere la responsabilità;

b) confinare lontano dai luoghi d'origine i mafiosi significa privarli di solidarietà e sostegni sociali che con il provvedimento in questione invece avrebbero senza difficoltà;

c) il controllo sulle attività e sui movimenti dei criminali confinati appare assai poco agevole nelle zone in cui la malavita può contare su un diffuso consenso sociale;

d) il rientro nelle zone della Campania, della Calabria e della Sicilia di noti criminali (proprio nell'imminenza di una consultazione elettorale) potrebbe suonare come un clamoroso successo della mafia —:

quali iniziative intenda assumere affinché, unitamente al trasferimento, venga intensificato e garantito il controllo sulle attività e sui movimenti dei criminali rimpatriati nelle zone di origine impedendo, quindi, che gli stessi possano ancora governare la malavita locale, riallacciare rapporti e rinvigorire la consueta opera di intimidazione: elementi, questi, di grandissima pericolosità sociale che allarmano quanti credono che lo Stato debba lottare con ogni mezzo contro la criminalità organizzata. (3-03089).

(12 giugno 1991).

MELLINI, CALDERISI e TESSARI. — *Ai*

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 GIUGNO 1991

Ministri dell'interno e di grazia e giustizia. — Per conoscere:

quali ragguagli siano in grado di fornire in ordine ai provvedimenti con i quali si è disposto che persone già sottoposte a misure di prevenzione e divieti di soggiorno in regioni di origine fossero nuovamente obbligate a soggiornare in tali regioni;

quale sia il numero delle persone a cui tali provvedimenti si riferiscono e le valutazioni del Governo in ordine agli effetti di tali provvedimenti. (3-03090)

(12 giugno 1991).

Queste interrogazioni, che riguardano lo stesso argomento, saranno svolte congiuntamente.

L'onorevole ministro dell'interno ha facoltà di rispondere.

VINCENZO SCOTTI, *Ministro dell'interno.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, facendo riferimento a notizie di stampa e a polemiche elettorali, i colleghi Caria, Valensise, Violante, Fagni, Lanzinger, Del Pennino, Alagna e Mellini hanno richiamato in termini di urgenza l'attenzione del Governo su una questione di grande portata, non per la quantità — un centinaio circa — ma per la qualità dei soggetti chiamati in causa e per le implicazioni sulla diffusione e sul radicamento della criminalità mafiosa in Italia: mi riferisco alla questione dell'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

L'attenzione dei colleghi si incentra su una presunta iniziativa amministrativa del ministro dell'interno rivolta ad applicare con immediatezza e al di fuori dai suoi poteri, quindi con una presunta grave violazione di legge, la disposizione dell'articolo 24 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, che prevede il trasferimento nel luogo originario di residenza o in altro comune o frazione di esso della stessa provincia o regione dei pregiudicati sottoposti alla misura di sorveglianza speciale.

Su questa infondata notizia, che non meritava alcuna smentita perché talmente assurda in sé ed anche, se mi permettete, per

il mio costume politico e morale, si sono innescate le preoccupazioni per il riferimento temporale di un tale provvedimento, vista la scadenza elettorale in Sicilia.

Ma proprio per il contenuto di questo tipo di notizie e soprattutto per la complessità della materia, sulla quale — è vero — mi sono espresso a più riprese a partire dal marzo scorso e sulla quale ho assunto iniziative legislative che hanno avuto il conforto unanime di questa Camera, non ho esitato un istante a venire a rispondere in Assemblea oggi (anzi, avevo già dichiarato la mia disponibilità a rispondere alle interrogazioni nella stessa mattinata di ieri).

Spero di non dover smentire davanti a voi in quest'aula, onorevoli colleghi, anche con un certo sdegno, l'insinuazione falsa che a Corleone avrei parlato di quel presunto provvedimento e della più generale questione di cui stiamo discutendo. In verità, mi sono recato a Corleone con le più alte autorità della magistratura e delle forze dell'ordine per riaffermare in quella sede la concreta determinazione di combattere la mafia con efficacia e con un concorso unitario di volontà operative.

Alla questione di cui discutiamo oggi ho fatto riferimento a Catania, quando ho parlato di operazioni condotte dalle forze di polizia, operazioni che vedevano coinvolti, al nord, «soggiornanti», ed ho esplicitato il contenuto delle nuove norme. Della stessa questione, come ho già detto, ho parlato a più riprese dal marzo scorso, e la stampa ne ha dato sempre ampio risalto. A questo punto, lasciando ad una deteriore polemica elettorale giudizi irraguardosi ed inutili, così strumentali da non meritare alcuna considerazione, vorrei affrontare la questione dei soggiorni in modo franco e al di fuori da ogni preoccupazione particolare.

Dalla data della mia nomina a ministro dell'interno ho cercato, in modo ordinato e secondo una strategia complessiva, di portare a compimento una legislazione ed una operatività, avviata da chi mi ha preceduto, per combattere una mafia eretta a contro-potere e forte di tante nostre debolezze.

Veniamo ora al merito della questione e alle motivazioni dei cambiamenti proposti ed affrontati da questa Camera, ricordando

che gli onorevoli interroganti mi avevano confortato con il loro voto.

Riprenderò, sia pure rapidamente, analisi e giudizi che erano già presenti al momento in cui sono state assunte le decisioni; meraviglia che il servizio pubblico radiotelevisivo abbia totalmente ignorato la questione quando essa venne posta, esaminata ed affrontata, e l'abbia scoperta, anche «in cartolina», ieri. Voglio fare un breve cenno alla questione.

Con l'abolizione dell'obbligo di soggiorno in un determinato comune, diverso da quello di residenza o di dimora abituale, disposto con la legge n. 327 del 1988, ci si riprometteva di raggiungere l'obiettivo di impedire, in particolare, che attraverso l'applicazione di tale misura di prevenzione la criminalità organizzata di stampo mafioso potesse essere esportata in regioni del centro-nord tradizionalmente immuni dal fenomeno. Questo obiettivo è stato però completamente vanificato dal permanere nella normativa del divieto di soggiorno, grazie al quale i soggetti nei cui confronti veniva disposto, potevano eleggere, come è noto, il loro domicilio in un ambito comunale a loro scelta e piacimento.

Nell'operare tale scelta era facile prevedere (come in realtà è avvenuto) che gli interessati si sarebbero orientati verso aree ove era più agevole non solo conservare e fortificare i legami con i vecchi «amici» lasciati nei luoghi di origine, ma anche stringerne di nuovi, per organizzare reti criminali nelle nuove residenze. Basti pensare alla droga e alle estorsioni. Queste presenze, in aree non toccate da culture e organizzazioni mafiose, hanno subito vitalizzato emergenti organizzazioni criminali e vanificato nel modo più assoluto — voglio sottolinearlo — ogni programma di compressione della pericolosità sociale dei singoli soggetti, che costituisce l'essenza stessa delle misure di prevenzione personali.

Dai rapporti delle forze dell'ordine e dalle indagini della magistratura è emerso in questi anni un quadro quanto meno drammatico: da una parte non venivano recisi i rapporti tra i soggiornanti, la mafia, la camorra e la 'ndrangheta di provenienza, anzi le maggiori disponibilità acquisite anche attra-

verso l'organizzazione di nuove attività criminali al nord hanno rinsaldato questi antichi legami; dall'altra, nelle regioni del nord (Valle D'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Lazio, Molise, Marche) si è favorito l'innesto di mentalità e criminalità mafiose proprio per la presenza di questi soggetti, che hanno trovato anche propri conterranei dediti a piccola delinquenza e li hanno assoldati al crimine.

Questo è il quadro che emerge dai rapporti che ho ricordato e dagli appelli pressanti rivolti dalla forze dell'ordine e dalla stessa magistratura. Non voglio qui parlare poi delle richieste pressanti di consigli regionali e comunali, di singoli cittadini, di associazioni economiche e sociali che ho registrato puntualmente nel corso delle riunioni dei comitati provinciali dell'ordine e della sicurezza pubblica nelle varie regioni, non solo del nord.

Onorevoli colleghi, dobbiamo aver chiaro che la situazione è questa: al sud, nelle regioni di origine, non vi è stato alcun miglioramento, anzi, quei pochi (perché soltanto di circa un centinaio di persone si tratta) hanno accresciuto in modo smisurato la loro posizione di controllo sulle cosche di origine e sulla vita locale (agli onorevoli interroganti sarebbe bastato leggere i resoconti di alcuni grandi processi di mafia che lo hanno dimostrato); al centro-nord, con queste disposizioni si è prodotto un vero e proprio disastro.

Appena assunta la responsabilità del ministero, resomi conto della situazione, per acquisire una visione chiara e completa delle scelte operate nello stabilire il luogo di dimora da parte dei soggetti nei cui confronti era stato disposto il divieto di soggiorno nel comune, nella provincia o nella regione di origine, ho pregato l'Alto commissario antimafia di condurre un'indagine per il tramite dei prefetti. Ne è venuta una conferma ulteriore della situazione e dell'urgenza di adeguati provvedimenti.

Certamente, per moltissimi di questi soggetti la strada vera ed unica dovrebbe essere quella di ricondurli in galera, in galera — ripeto — onorevoli colleghi; ma da questa essi ne sono usciti o per decorrenza dei

termini o per sentenze di cassazione di giudizio di primo e di secondo grado. Il problema torna drammaticamente al tema della giustizia. E io mi auguro che il nostro paese sia condannato severamente nelle sedi internazionali e che il problema della decorrenza dei termini e delle sue cause venga affrontato in modo radicale.

Ho sentito il dovere di raccogliere le indicazioni tecniche. Ora, se si voleva evitare che la misura di prevenzione del divieto di soggiorno costituisse un espediente utilizzato dai soggetti che ne sono colpiti per trasferire in zone del territorio nazionale considerate non a rischio metodi ed attività propri della criminalità di stampo mafioso e conservare al tempo stesso i collegamenti con i luoghi di origine, era necessario proporre: in primo luogo, l'abolizione del divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province (articoli 4 e 5 della legge n. 327 del 1988 e articoli 1 e 2 della legge n. 575 del 1965); in secondo luogo, l'applicazione dell'obbligo di soggiorno in comuni determinati della provincia o della regione di origine.

Questa scelta è necessaria per raggiungere un duplice obiettivo: impedire ai soggetti che ne sono colpiti di allontanarsi dal luogo di residenza; consentire agli organi di polizia di esercitare i necessari controlli in maniera più incisiva ed efficace in quanto la loro azione di vigilanza si esplicherebbe nei confronti di soggetti già noti con libertà di movimento limitata ad uno spazio estremamente circoscritto.

Da queste scelte, onorevoli colleghi, sono nati gli articoli 20 e 24, del richiamato decreto-legge, norme cioè che questa Camera ha approvato all'unanimità. L'articolo 20 stabilisce, come gli onorevoli colleghi ben ricordano, che «nei confronti delle persone pericolose cui possono essere applicate le misure patrimoniali ed interdittive previste dalla presente legge, quando la misura della sorveglianza speciale e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o dimora abituale non sono ritenute idonee, può essere imposto l'obbligo di soggiorno in un altro comune o frazione di esso, ricompreso nella stessa provincia o regione e che sia sede di un ufficio di polizia».

Questo vale per il futuro e per quelli che hanno scelto nel passato, come prevedeva la precedente normativa, una residenza al nord. L'articolo 24, in base alle considerazioni che ho ricordato prima, stabilisce infatti che tali soggetti vengano trasferiti nell'originario luogo di residenza o in un altro comune o frazione di questo ricompreso nella stessa provincia e regione e che sia sede di un ufficio di polizia. Il trasferimento viene disposto dall'autorità giudiziaria entro un termine prefissato, comunque non superiore a 60 giorni.

Diciamoci poi con franchezza che il soggiorno obbligato in comuni diversi da quelli delle regioni d'origine trovava una sua ragion d'essere ed anche delle giustificazioni nella realtà economica e sociale di un tempo, caratterizzata soprattutto dalle scarse possibilità di accesso ai mezzi di comunicazione, che favorivano un reale isolamento dei pregiudicati allontanati e separati dal loro ambiente naturale.

Con il tempo però, e soprattutto con le trasformazioni economiche e sociali del paese, l'istituto ha finito con il perdere la sua funzione preventiva, finendo per divenire di fatto solo un pericoloso fattore di esportazione e di diffusione della criminalità, senza alcun vantaggio per le zone di origine.

L'esperienza che ho ricordato ci dice con chiarezza che rimandare questi soggetti nei luoghi di origine non aggrava certamente la situazione in quelle zone, anzi, in una certa misura rende i soggetti più controllabili, ma nel contempo elimina un vettore di criminalità mafiosa che ha già fatto danni quasi irreparabili in molte regioni del nostro paese.

O ci rendiamo conto di questo dato o perdiamo anche di vista che la maggiore resistenza — lo voglio sottolineare con chiarezza — all'applicazione della nuova normativa viene oggi proprio da questi delinquenti che hanno messo radici nella nuova realtà e, certamente, non vogliono allontanarsene.

Quando poi si fa riferimento ad isole minori, si dimentica proprio l'articolo 24 che, attribuendo al giudice e non all'interessato la scelta, rende possibile anche questo. Quindi non c'è da inventare l'«ombrello» o

una battuta elettorale: c'è da sapere che l'«ombrello» esiste e ch qualcuno lo ha già inventato.

Queste, onorevoli colleghi, la realtà e le ragioni che mi hanno indotto a non limitarmi a contemplare l'attuale situazione di impotenza, ma a proporre modifiche che voi avete già esaminato ed approvato.

Non riesco quindi a cogliere l'esatto significato di molti attacchi polemici che mi sono stati rivolti, quando si pensi che ebbi occasione di annunciare queste modifiche alle misure del soggiorno obbligato fin dal 4 marzo scorso a Padova e che a Catania ho fatto riferimento ad una legge dello Stato che in quest'aula non aveva trovato dissenso.

Voglio, d'altra parte, sottolineare come le disposizioni ricordate siano immediatamente operative, né necessitano di interventi amministrativi di supporto del Ministero dell'interno, tanto più che la competenza a disporre il trasferimento è esclusivamente demandata all'autorità giudiziaria entro il termine massimo di 60 giorni.

Torno a ripetere: nessun provvedimento è stato, quindi, adottato dall'amministrazione dell'Interno. Quanto, invece, alle disposizioni diramate ai prefetti, cui fanno riferimento gli onorevoli interroganti, desidero rendere noto che si tratta di una circolare inviata il 29 maggio scorso alle autorità di Governo per procedere ad una ricognizione delle presenze dei pregiudicati presi in considerazione dal decreto-legge, per una sollecita segnalazione all'autorità giudiziaria ai fini dell'adozione del provvedimento previsto dall'articolo 24 del decreto-legge.

Se non avessi fatto ciò, avrei commesso un'omissione grave di atto d'ufficio. Questo è stato il mio comportamento, chiaro, senza equivoci né strumentalizzazioni di alcun tipo: ho ben presenti le mie responsabilità istituzionali.

Non esiste quel raccordo tra tali questioni e lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale della Sicilia, indicato da alcune dichiarazioni frettolose e puramente polemiche.

Le questioni del condizionamento della mafia nella vita sociale e politica della Sicilia mi sono ben presenti e non intendo sottova-

lutare il pericolo di interferenze della mafia sulla competizione elettorale.

È proprio per tali ragioni che, prima dell'inizio della campagna elettorale, ho riunito i responsabili delle forze politiche rappresentate in seno all'assemblea regionale siciliana, chiedendo loro, da una parte, di impegnarsi per la massima trasparenza nella formazione delle liste ed il rispetto pieno del codice di autoregolamentazione e, dall'altra, di tenere contatti costanti con i prefetti, segnalando ogni possibile elemento di turbativa al corretto svolgimento della competizione elettorale.

Alcune segnalazioni sono giunte dai comuni ai prefetti i quali hanno messo sotto controllo situazioni giudicate più a rischio. Su alcune di queste più gravi sono intervenuto personalmente, inviando alti funzionari della polizia di Stato come nel caso di Tortorici.

Non ho avuto alcuna preoccupazione, proprio in questi giorni, di concordare con il presidente della Giunta regionale non solo misure volte al più efficace coordinamento delle forze dell'ordine ma anche all'applicazione puntuale, nel rispetto dello statuto della regione, delle norme sullo scioglimento delle amministrazioni comunali condizionate dalla mafia, ed i prefetti hanno avuto chiare direttive per le immediate istruttorie necessarie.

Onorevoli colleghi, il Parlamento è sovrano nell'approvare le leggi dello Stato ed il Governo su tali materie sta ricercando con grande apertura il concorso più ampio di tutte le forze politiche, ma non potevo non esprimere in questa sede l'estrema gravità di una scelta del passato (quella della legge del 1988) che ha aggravato la situazione delle aree del sud proprio in ordine al controllo di questi elementi sulla vita locale, ed ha concorso ad esportare e radicare la mafia in molte regioni del centro-nord. Credo sia giusto cambiare, e nella direzione indicata, e sono sicuro che, superate queste ore particolari, sapremo trovare tutti insieme le soluzioni complessive migliori.

Quello che è bene dire subito però, è che non è possibile, in nome di una antica filosofia, dover cambiare tutto, dal momento che ogni provvedimento, in sé e per sé,

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 GIUGNO 1991

non risolve il problema perché inconsciamente si vuole allora lasciare che niente cambi! (*Applausi dei deputati del gruppo della DC*).

PRESIDENTE. Ringrazio il ministro Scotti per aver corrisposto con immediatezza all'indicazione d'urgenza che gli era pervenuta da parte della Camera in relazione a questi atti del sindacato ispettivo.

L'onorevole Lanzinger ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la sua interrogazione n. 3-03086.

GIANNI LANZINGER. Signor Presidente, non possiamo che condividere il tono allarmante, i dati esposti e la diagnosi fatta dal ministro.

Abbiamo semmai ragioni di preoccupazione su certe instabilità, sulla linea politica che il ministro ha annunciato esservi all'interno del Governo. Ci pare inopportuno che su tale materia vi siano troppi pareri, e troppi pareri discordi; ci sembra poi fondamentale che vi sia una chiarezza non solo di diagnosi ma anche di prospettive di terapia.

Crediamo che i dati enunciati debbano essere valutati caso mai in difetto; ritengo che l'Alto-Adige e il Trentino debbano purtroppo essere ormai annoverati all'interno di questa area di contaminazione, la quale non è certamente frutto soltanto di un errore ma forse anche di altre gravissime disattenzioni.

Voglio sottolineare un dato obiettivo: la mafia, ancora oggi, è capace di «spostare» in Sicilia 200 mila voti. Non è certamente possibile pensare che il problema possa essere risolto con il trasferimento, coatto o meno.

Ci pare comunque di poter dire che forse c'è un elemento che ancora difetta nella diagnosi fatta dal ministro; mi riferisco all'intervento diretto sulla concessione delle licenze. Abbiamo più volte detto come ci sembri importante un'opera concertata, che non consiste soltanto nel far tornare i boss all'interno della «culla di mafia», ma soprattutto nel privarli della possibilità di agire.

Tra le linee direttrici che abbiamo già indicato al Governo desidero segnalarne nuovamente due. La prima è quella di togliere in quelle regioni, province e comuni il

diritto di usare le armi; togliere le licenze per gli esplosivi e le munizioni, il porto d'armi a tutti, cioè disarmare la società a rischio affinché da bellicista si trasformi in pacifista.

La seconda è quella di sottoporre nuovamente al controllo di sicurezza le licenze commerciali. Ci sembra, infatti, assolutamente indispensabile che vengano recisi, anche sul versante dell'economia, i canali di autoalimentazione della mafia. Senza un intervento sulle attività economiche della mafia, sarà assolutamente impossibile far fronte a quella che mi sembra ormai essere l'emergenza della politica nazionale.

PRESIDENTE. L'onorevole Valensise ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la sua interrogazione n. 3-03082.

RAFFAELE VALENSISE. Signor Presidente, ringrazio il ministro Scotti per l'articolata risposta che ha voluto darci, anche se non mi esprimerò esplicitamente sul nostro essere o meno soddisfatti. Perché? Perché la materia è complessa ed il ministro ha ragione. Le preoccupazioni sono legittime, anzi doverose.

Noi del Movimento sociale italiano le diciamo, signor ministro, che la materia è complessa non da ora; «l'ombrello» l'abbiamo scoperto dal 7 settembre 1982 quando, per bocca del collega Franchi — e si discuteva la legge n. 646, varata nell'immediatezza dell'assassinio di Dalla Chiesa — dicevamo: «Esprimiamo notevoli perplessità in ordine all'articolo in esame, non tanto perché consideriamo inefficace l'istituto del soggiorno obbligato, ma in rapporto al modo in cui ad esso si vuole dare attuazione. Il soggiorno obbligato è stato fino ad ora uno strumento di esportazione della mafia». Sette settembre 1982! Ne è passato del tempo! E purtroppo le previsioni di Franchi sono state confermate dai fatti e lo stesso ministro deve darcene atto.

VINCENZO SCOTTI, Ministro dell'interno. L'avessimo fatto allora! Facciamolo ora.

RAFFAELE VALENSISE. Qual è il punto, onorevole ministro? Noi sappiamo che ella sapeva, e che i suoi uffici sapevano, che è la

magistratura che deve decidere l'assegnazione in un determinato comune o il divieto di soggiorno in un altro. Sappiamo anche che c'è una sorta di ambiguità e confusione, quando dall'ambiente giudiziario si passa a quello amministrativo e viceversa, tra le misure di prevenzione (che sono quelle atte, per l'appunto, a prevenire il crimine, che colpiscono soggetti che delinquono o che danno luogo attraverso i loro comportamenti alle misure medesime) e i cosiddetti obblighi applicati a soggetti che hanno riportato condanne, che sono in libertà per decorrenza dei termini, e quant'altro.

Noi sappiamo però anche una cosa: che la magistratura, nel momento in cui deve decidere il soggiorno in questo o in quel determinato territorio, si rivolge all'autorità di pubblica sicurezza per avere indicazioni. Dobbiamo prendere atto della lealtà con la quale ella ha ricordato — come un atto dovuto — la circolare del 29 maggio 1991, la quale disponeva si dessero determinate soluzioni ad un certo problema legislativo e che si facesse una ricognizione delle situazioni che dovevano essere esaminate.

VINCENZO SCOTTI, *Ministro dell'interno*.
No, degli uomini.

RAFFAELE VALENSISE. Onorevole ministro, qui è il caso di ricordare il vecchio brocardo latino: molte volte *summum ius, summa iniuria*.

VINCENZO SCOTTI, *Ministro dell'interno*.
La legge va applicata. I ministri devono fare il loro dovere.

RAFFAELE VALENSISE. Siamo perfettamente d'accordo. Che la legge vada applicata comunque e sempre non c'è dubbio, però ella doveva considerare — ed a mio giudizio va considerata ancora — una coincidenza di natura temporale. Mi riferisco alla coincidenza dell'applicazione di disposizioni di legge e amministrative con una tornata elettorale, che ha prodotto gli effetti di allarme che ella ha dovuto registrare.

VINCENZO SCOTTI, *Ministro dell'interno*.

Non ha prodotto questo, ha prodotto la campagna elettorale!

RAFFAELE VALENSISE. Non la campagna elettorale, una situazione elettorale.

È sacrosanto infatti, e noi l'abbiamo detto in epoca non sospetta, che «l'esportazione» dei soggiorni obbligati, degli obblighi di soggiorno o dei divieti di soggiorno ha conseguenze pericolose e non volute per i territori nei quali questi soggetti soggiornano. Questa è una verità assoluta!

Tale situazione doveva essere riveduta, come per primi abbiamo sostenuto fin dal 1982, senza violare la legge, ma graduando l'applicazione delle disposizioni e l'adozione delle iniziative, tenendo conto della realtà in cui le stesse producevano i loro effetti.

Non voglio giustificare alcuno. Ella stessa, con la sua sensibilità, ha avvertito tale problema, infatti nella sua risposta fa riferimento con preoccupazione alla coincidenza elettorale. Nel sottofondo di quanto lei ha detto vi è questa attenzione, io la avverto e la capisco; sta di fatto, e lei deve consentire, che applicare un principio di legge in un determinato modo ha scatenato preoccupazioni.

Dobbiamo prendere atto che ella ha risposto con tempestività per rassicurare il Parlamento che tali misure sono state adottate solo in obbedienza a determinati principi legislativi e che, vedi caso, vi è una coincidenza con le elezioni regionali siciliane.

Io sono meridionale come lei e noi sappiamo che ci sono degli impatti sulla pubblica opinione, una credulità popolare e delle impressioni che si verificano in occasione di qualsiasi avvenimento che può accreditare determinate dicerie, vanterie o millanterie con conseguenze dannose sui comportamenti. Nel momento in cui il ritorno di determinati personaggi coincide con determinati eventi, a certi livelli...

VINCENZO SCOTTI, *Ministro dell'interno*.
Dov'è il ritorno? Non c'è nessun ritorno in atto.

RAFFAELE VALENSISE. Lo so che non c'è nessun ritorno, ma si parlava di disposizioni. Ella ha giustamente emanato una circolare,

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 GIUGNO 1991

necessaria ma forse non opportuna nel momento in cui è stata emessa. Infatti poteva essere rinviata di qualche settimana. D'altra parte, lei aveva parlato il 4 marzo scorso a Padova; è poi intervenuto il decreto n. 152 del 13 maggio 1991 e la circolare del 29 maggio...

VINCENZO SCOTTI, *Ministro dell'interno*. Il decreto stabilisce un termine di 60 giorni.

RAFFAELE VALENSISE. Lo so perfettamente che c'è un termine di 60 giorni, ma nel periodo di *vacatio* i provvedimenti amministrativi emessi dovevano essere oggetto di una riflessione più attenta in relazione a determinate preoccupazioni ed allarmi presenti nell'opinione pubblica.

Sono queste le ragioni per le quali prendiamo atto di quanto ella con puntualità e tempestività ha detto, ma confermiamo le nostre preoccupazioni per le risonanze che in questa materia così delicata, meritevole di approfondimento e di attenzione, sono pienamente giustificate (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-Destra nazionale*).

PRESIDENTE. L'onorevole Recchia, ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per l'interrogazione Violante n. 3-03083, di cui è cofirmatario.

VINCENZO RECCHIA. Signor Presidente, prendiamo atto delle dichiarazioni che, in risposta alle diverse interrogazioni presentate, il ministro ha reso stamattina alla Camera. Del resto le preoccupazioni che avevano mosso il nostro ed altri gruppi a presentare delle interrogazioni non nascevano da un intento persecutorio, bensì dalla lettura di articoli di giornali che riportavano nelle edizioni del 9 e del 10 di giugno, tra virgolette, dichiarazioni del ministro. Mi riferisco in particolare ad un articolo a tutta pagina apparso sul quotidiano *la Repubblica* e alle notizie riportate da agenzie di stampa, sempre nella giornata del 10, riferite a comunicati dell'ufficio stampa del ministero dell'interno.

Da quegli articoli e da quei comunicati emergeva un problema essenziale che ha indotto il nostro gruppo, signor ministro, a

riviverle un'interrogazione. Volevamo sapere se è vero o meno che il ministro dell'interno, sulla base di un decreto-legge, abbia dato disposizione ai prefetti per il trasferimento dei *boss* mafiosi nei luoghi d'origine.

Come ho già avuto modo di precisare, prendiamo atto del chiarimento da lei fornito. La circolare da lei citata, signor ministro, era probabilmente un'altra cosa: era semplicemente una disposizione da lei data ai prefetti in attuazione dell'articolo 24, non già ai fini del trasferimento, ma del «censimento» delle situazioni in essere per la segnalazione dei vari casi all'autorità giudiziaria competente. Sull'argomento dell'urgenza o meno di tale circolare si potrebbe discutere a lungo, onorevole ministro. I dubbi e le preoccupazioni rimangono irrisolti per quanto riguarda in particolare una questione: la lotta alla criminalità e la definizione di un'efficace strategia di contrasto verso la criminalità organizzata non possono essere (non intendo attribuire l'esclusiva di tale fenomeno al suo ministero perché, purtroppo, è stata anche di altri) perseguite giorno per giorno attraverso una sorta di «politica dell'annuncio». Con la «politica dell'annuncio» si corre infatti il rischio di distorsioni e di creare elementi di confusione come in questo caso...

VINCENZO SCOTTI, *Ministro dell'interno*. Di quale annuncio parla? È forse quello di applicare una legge?

VINCENZO RECCHIA. Mi consenta di continuare, signor ministro.

Credo che siano discutibili le circostanze, il tempo e il luogo in cui...

VINCENZO SCOTTI, *Ministro dell'interno*. A quale luogo fa riferimento?

VINCENZO RECCHIA. A Corleone!

VINCENZO SCOTTI, *Ministro dell'interno*. Ma è falso!

VINCENZO RECCHIA. Lo riportano i giornali, signor ministro, non me lo invento assolutamente!

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 GIUGNO 1991

VINCENZO SCOTTI, *Ministro dell'interno*.
Lo dichiaro formalmente in questa sede: lo smentisco, e la prego di prenderne atto!

VINCENZO RECCHIA. Ne prendo atto volentieri!

VINCENZO SCOTTI, *Ministro dell'interno*.
A Corleone erano presenti dei suoi compagni! Si informi!

VINCENZO RECCHIA. Onorevole ministro, la prego di lasciarmi finire.

Stavo semplicemente affermando che sforzo di tutti deve essere quello di perseguire la definizione di una strategia contro la criminalità, non facendola attraverso le pagine dei giornali...

VINCENZO SCOTTI, *Ministro dell'interno*.
È lei che la fa attraverso le pagine dei giornali!

VINCENZO RECCHIA. Stavo dicendo che, purtroppo, le divisioni esistenti all'interno del Governo — se me lo consente — che, emergono quotidianamente dalle pagine dei giornali, non agevolano una efficace azione di contrasto alla criminalità organizzata.

Preannuncio che entreremo nel merito delle questioni nel momento in cui dal Senato perverrà alla Camera il testo del provvedimento in discussione. In quell'occasione avremo tutti l'opportunità di entrare nel merito, anche se vorrei esprimere fin d'ora la nostra preoccupazione che sulla base della legge n. 327 del 1988, si siano riscontrati dei fenomeni pericolosi in altre regioni, diverse da quelle di provenienza degli elementi legati alla grande criminalità organizzata. Rimane però aperto il problema del ritorno di una quantità — si può parlare anche forse di qualità, come poc'anzi ha sostenuto il ministro — di mafiosi alle terre di origine che potrebbe appesantire e marginalizzare ulteriormente la situazione di quelle zone ad alto insediamento mafioso.

Quindi, in sede di esame del provvedimento, avremo modo (assieme ai colleghi, ciascuno per la parte di propria competenza) di concorrere, nell'ambito di un libero confronto parlamentare, alla definizione di nor-

me che, correggendo le distorsioni esistenti, possano contribuire — questo è il nostro impegno — a migliorare l'efficacia degli strumenti di lotta alla criminalità organizzata.

PRESIDENTE. L'onorevole Fagni ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per la sua interrogazione n. 3-03085.

EDDA FAGNI. Signor Presidente, signor ministro, le siamo grati per aver avvertito il bisogno di venire in aula a rispondere sui molti dubbi e preoccupazioni che ci avevano attraversato, portandoci ieri a chiedere questo confronto.

È piuttosto difficile — come diceva il collega Valensise — dichiararsi soddisfatti. Devo anch'io cogliere una preoccupazione nelle sue parole, che ci riguarda tutti. Essa è presente anche nel messaggio che accompagna il decreto in discussione al Senato e che poi sarà esaminato dalla Camera. In tale messaggio si sostiene che la criminalità ha raggiunto livelli di particolare e non comune pericolosità, che destano vivissimo e giustificato allarme nella coscienza sociale e nella pubblica opinione.

Lei stesso, signor ministro, nel rispondere alle interrogazioni presentate, ha espresso alcune valutazioni sulla questione dei mezzi di comunicazione di massa, affermando che i *media* scoprono ora questo problema quando invece esso si è consolidato da parecchio tempo. D'altra parte, tutti noi siamo dipendenti dai messaggi che provengono dalla televisione e dai giornali. In un momento come questo ed in un clima nel quale è facile che si accenda la polemica — perché vi sono state scadenze elettorali e un'altra coinciderà proprio con la prossima domenica in Sicilia, per cui è in atto una campagna elettorale —, la preoccupazione che emerge dal messaggio che accompagna il decreto e dalle sue parole attraversa tutti noi.

Posso essere d'accordo con lei e con il collega Recchia quando affermate che le questioni poste nella legge n. 327 del 1988 hanno aggravato alcune situazioni. Posso testimoniare un'esperienza della mia regione, nella quale il soggiorno obbligato di molti *boss* mafiosi in alcune zone dove non

esistevano fenomeni di mafia ha di fatto provocato inquinamenti. Tuttavia vorrei capire (credo che quando il decreto verrà discusso in quest'aula per la sua conversione in legge il confronto sereno, aperto e ricco che ne discenderà aiuterà a trovare la soluzione migliore) come si intenda risolvere un male di tal genere. Francamente — forse perché non ho competenza in questa materia, pur rientrando in quella pubblica opinione della quale si parla nel messaggio che accompagna il decreto — mi ritengo coinvolta nelle vicende che interessano i cittadini della mia regione.

Di recente si sono verificati attentati a Pietrasanta, a Viareggio ed al confine fra la Toscana, la Lucchesia e il pisano. Si tratta di zone nelle quali la presenza di personaggi che hanno mantenuto un legame costante con i propri territori di origine ha determinato l'insorgere di situazioni che stanno diventando davvero pesanti. Le autorità locali di polizia hanno richiesto al Ministero dell'interno ed al capo della polizia di aumentare gli organici, non tanto per reprimere i fenomeni che si stanno verificando, quanto per tentare di effettuare un'opera di prevenzione.

A questo riguardo, vorrei ricordare che quando il Presidente del Consiglio Andreotti ha chiesto la fiducia al Parlamento, nel programma del suo Governo sottolineò — com'era già avvenuto in precedenza — la necessità di condurre la lotta alla criminalità organizzata.

Credo che noi tutti, indipendentemente dalla collocazione politica, siamo fortemente interessati a che la lotta alla criminalità organizzata non sia più una dichiarazione di intenti o non costituisca soltanto una serie di tentativi che purtroppo spesso non sortiscono effetti positivi, ma diventi un obiettivo fondamentale. Infatti, attraverso la lotta alla criminalità organizzata passa la soluzione di molti dei problemi che affliggono il nostro paese.

VINCENZO SCOTTI, *Ministro dell'interno*. Onorevole Fagni, questa Camera ha discusso ed approvato all'unanimità le modifiche alla legge del 1988 alle quali ci riferiamo. Se si tratta di un ripensamento, la schizofrenia

del nostro comportamento collettivo è chiara: infatti, si decide una cosa in serenità e, di fronte ad una polemica elettorale, tutti scappano ed hanno problemi di ripensamento. Ne prendo atto, è logico, naturale, utile; ma il cittadino ne riceve un'idea totalmente sbagliata della nostra condotta e delle nostre considerazioni rispetto a problemi già trattati in questa sede.

Dunque, comprendo tutto; ma il fatto che il ripensamento in questione tragga origine da un'occasione di polemica elettorale, anche se può portare alla decisione di introdurre alcune modifiche alla disciplina vigente, non deve impedirci di dire consapevolmente, di fronte ai cittadini, che la Camera aveva votato all'unanimità una serie di misure e che ha ritenuto oggi di procedere ad un legittimo e naturale ripensamento. Comunque, lo ribadisco, la normativa vigente è stata adottata all'unanimità, non semplicemente a maggioranza (*Commenti del deputato Mellini*)... soltanto con poche astensioni. Come vede, l'ho detto, onorevole Mellini.

PRESIDENTE. Il ministro Scotti è stato tanto cortese da aprire una finestra nel suo intervento di replica, onorevole Fagni, ma ora la prego di continuare.

EDDA FAGNI. Signor Presidente, sono d'accordo che simili finestre si aprano e si chiudano, anche perché così si determina un dialogo. Personalmente, non depreco le interruzioni, quando esse servono a chiarirci vicendevolmente le idee.

Non mi pare che la mia parte politica voglia attraverso una polemica elettorale contestare o cambiare opinione rispetto a quello che è stato un voto unanime su una legge approvata dal Parlamento. Dico soltanto che lei, signor ministro, dovrebbe avere comprensione per quanto sta avvenendo. Quando si vuole insinuare nell'opinione pubblica il tarlo che qualcosa avviene in un momento nel quale forse non sarebbe stato opportuno accadesse — ciò è avvenuto, poiché è stato lanciato un messaggio che ha suscitato perplessità —, lei deve consentire che vi siano delle reazioni, pacate e serene — per carità! —, ma anche perplesse. Pro-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 GIUGNO 1991

prio a questa perplessità abbiamo cercato di dar voce, per tentare di ottenere un chiarimento.

Anch'io rimando all'approvazione del provvedimento, sul quale si riaprirà il confronto, una volta che esso sia stato trasmesso dal Senato alla Camera, non per contestare...

VINCENZO SCOTTI, *Ministro dell'interno*.
Si riaprirà: sottolineo il termine «riaprirà».

EDDA FAGNI. D'accordo: si riaprirà.

VINCENZO SCOTTI, *Ministro dell'interno*.
Non mi riferisco a questa mattina, ma alla discussione svoltasi nell'aprile scorso, quando si votò.

EDDA FAGNI. Così come lei ha detto, signor ministro, è legittimo cambiare opinione, anche perché dobbiamo sempre verificare ciò che viene scritto in un provvedimento. Qualche volta, all'esame dei fatti può risultare necessario procedere a correzioni; del resto, fu così anche per la legge n. 327. Dunque, nessuno scandalo ove si senta il bisogno di riaprire un confronto su questioni sulle quali era stato trovato un accordo molto esteso, vasto ed unanime.

La prego, signor ministro, di intendere in questa direzione la nostra risposta a quanto lei ci ha detto questa mattina: come volontà di riaprire un confronto per trovare insieme — lo dico con molta convinzione — la soluzione ad un problema che sta preoccupando il paese e non soltanto noi.

Credo allora che in primo luogo debba preoccuparsi chi è espressione della volontà del paese. Lei, onorevole ministro, in precedenza ha rilevato che il Parlamento è sovrano in materia di approvazione delle leggi dello Stato. Questo mi rassicura molto, in un momento in cui viene messa in discussione la legittimità e la sovranità del Parlamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Del Pennino ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la sua interrogazione n. 3-03088.

ANTONIO DEL PENNINO. Onorevole ministro, desidero anch'io ringraziarla per la tempestività con la quale è voluto venire a chiarire alla Camera la portata degli atti del Governo.

Credo che ve ne fosse davvero bisogno, se non noi, forza di opposizione, ma il vicepresidente del Consiglio e ministro di grazia e giustizia ieri pomeriggio, dopo le sue precisazioni, dopo la sua conferenza stampa, onorevole Scotti, avanzava ancora perplessità e preoccupazioni...

VINCENZO SCOTTI, *Ministro dell'interno*.
C'è una dichiarazione serale.

ANTONIO DEL PENNINO. ...che andavano oltre quelle che noi avevamo manifestato e che ribadiamo in questa sede.

Infatti l'onorevole Martelli ha sostenuto: «Non mi pare che il rimedio giusto sia quello di riportare i *boss* mafiosi in Sicilia e penso che il Governo dovrà trovare al più presto una strada diversa».

VINCENZO SCOTTI, *Ministro dell'interno*.
C'è una dichiarazione successiva.

ANTONIO DEL PENNINO. Questa era la dichiarazione dell'onorevole Martelli, che dimostra come non vi fosse malevolenza dei gruppi di opposizione nell'interpretare le sue affermazioni, onorevole Scotti, ma come oggettivamente vi fosse una situazione che si prestava all'equivoco, se un suo autorevole collega di gabinetto rilasciava dichiarazioni del genere.

Al di là di tutto ciò, debbo tuttavia rilevare che noi non mettiamo minimamente in discussione l'opportunità di non inviare nelle regioni del nord persone sospette di attività mafiosa, né le considerazioni che lei ha poc'anzi fatto, onorevole ministro dell'interno, sul risultato dell'esperienza dell'esportazione della mafia anche in regioni che non erano a rischio o inquinate. Conosco bene cosa abbia significato nell'area lombarda il trasferimento in soggiorno obbligato a Trezzano piuttosto che a Cesano Boscone o in altri comuni dell'*hinterland* milanese, di personaggi dediti ad attività della criminalità organizzata.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 GIUGNO 1991

Non discutiamo nemmeno le procedure messe in atto dal Governo che lei, onorevole Scotti, ha chiarito: mi riferisco alla circolare ricognitiva in riferimento alla previsione dell'articolo 24 del decreto-legge, per consentire ai magistrati di avere il quadro complessivo della situazione.

Discutiamo invece l'opportunità politica e giudichiamo improvide e imprudenti, me lo consenta, le sue dichiarazioni.

VINCENZO SCOTTI, *Ministro dell'interno*. Ma le leggi...

ANTONIO DEL PENNINO. Signor ministro, ci arrivo. Lei ha smentito di aver parlato della questione a Corleone. Ma una nota dall'agenzia *Ansa* fa riferimento preciso a una sua dichiarazione in materia del 9 giugno a Corleone. Si dice infatti: «Il titolare degli interni ha quindi osservato che la decisione di far rientrare i *boss* nei luoghi di origine obbedisce alla necessità di evitare ulteriori inquinamenti di realtà indenni da aggressioni malavitose».

Un'altra notizia di agenzia era poi relativa a dichiarazioni dell'ufficio stampa del suo Ministero, onorevole Scotti, che possono aver generato equivoci anche sulla circolare. «L'ufficio stampa del Ministero dell'interno comunica» (agenzia *Dire* dell'8 giugno) «che il ministro Scotti, in applicazione dell'ultimo decreto anticrimine, ha già dato disposizione ai prefetti affinché provvedano a rimandare nei luoghi di origine i *boss* mafiosi che si trovano in soggiorno obbligato».

Queste sono le notizie. Possiamo dire che la colpa di tutto è della stampa? Vi è un giallo e l'«assassino» è la stampa che ha diffuso certe notizie? Non può venire a dire che è stata sollevata una polemica pretestuosa sulla base di dichiarazioni che hanno certamente, per le circostanze di tempo e di luogo in cui sono state espresse, sollevato preoccupazioni e perplessità nell'opinione pubblica anche per l'attuale specifica congiuntura politica siciliana.

Ritengo che alcuni elementi che lei ha chiarito siano evidentemente dati utili che consentiranno, anche in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge attualmente all'esame del Sena-

to, una riflessione collegiale da parte nostra. Tuttavia — e questo è il motivo per cui non possiamo dichiararci soddisfatti della sua risposta, signor ministro — resta il fatto di aver consentito che sorgessero dubbi e preoccupazioni nell'opinione pubblica non per strumentalizzazioni che sono state fatte da parte di altre forze politiche, ma perché le dichiarazioni che lei ha reso si prestavano obiettivamente a ciò.

PRESIDENTE. L'onorevole Carlo D'Amato ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per l'interrogazione Alagna n. 3-03089, di cui è cofirmatario.

CARLO D'AMATO. Signor Presidente, signor ministro non possiamo non sottolineare, nel prendere atto delle dichiarazioni del ministro sul provvedimento oggetto della discussione di questa mattina in aula, una nostra valutazione circa la necessità che su tali problemi — fra l'altro più volte affrontati come lo stesso ministro ha ricordato e oggetto di accalorate discussioni anche da parte di questa Camera — si prospetti un'impostazione a carattere nazionale per giungere ad una loro risoluzione.

Non vorremmo certamente — e sicuramente non è questo l'*animus* del ministro — che alcune decisioni fossero improntate dallo spirito e dalle suggestioni che provengono con grande forza dalle realtà del nord del paese, che possono dare la sensazione di essere ispirate da quel razzismo leghista come abbiamo più volte sottolineato.

VINCENZO SCOTTI, *Ministro dell'interno*. Il relatore era un suo collega, l'onorevole Alagna.

FRANCO PIRO. Vi sono opinioni diverse nei partiti, lei è esperto in questo campo, ministro Scotti.

PRESIDENTE. Onorevole Piro, da quando sono entrate nel gergo comune espressioni come «alleanze competitive», «partiti di lotta e di Governo», onestamente nella dialettica politica si è inserita qualche confusione.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 GIUGNO 1991

FRANCO PIRO. Si riferisce al ministro Scotti?

PRESIDENTE. Mi riferisco in generale alle posizioni che ho ascoltato questa mattina.

CARLO D'AMATO. Come dicevo vi è la sensazione che possano essere ispirate dal razzismo leghista ...

VINCENZO SCOTTI. *Ministro dell'interno.* Questo Parlamento nella sua interezza si è dunque ispirato al razzismo leghista quando ha votato queste cose (*Interruzione dell'onorevole Tassi*)...

CARLO D'AMATO. Il nord non vuole la mafia, la camorra e la 'ndrangheta.

VINCENZO SCOTTI. *Ministro dell'interno.* Abbiamo fatto tutto insieme (*Interruzione dell'onorevole Tassi*)!

FRANCO PIRO. Zitto Tassi, i mafiosi fanno affari da 150 anni a Piacenza!

CARLO D'AMATO. Il centro non vuole la mafia, la camorra e la 'ndrangheta e il sud combatte la mafia, la camorra e la 'ndrangheta.

CARLO TASSI. Basta che non la esporti da noi!

CARLO D'AMATO. Tale battaglia l'hanno combattuta anche recentemente le confederazioni sindacali nazionali a Catanzaro (*Applausi del deputato Piro*)... una settimana fa in una grande manifestazione che ha dato luogo ad una partecipazione corale; ricordo anche i commenti favorevoli della stampa che poi è sempre pronta a criminalizzare il Mezzogiorno ed a segnalarlo in maniera precisa come luogo di produzione di mafia e comunque di malavita organizzata.

In quel contesto fu invece sottolineato il grande dato della ripresa civile che, tra l'altro, vi è sempre stata, perché il Mezzogiorno non è tutta mafia, tutta camorra e tutta 'ndrangheta.

Siamo dell'avviso che lo Stato debba fun-

zionare e ciò è possibile se una legge è valida ovunque, da Trieste a Trapani, da Torino a Reggio Calabria. Ma proprio per questo che c'è chi dice che la mafia ha contagiato il nord, ignorando per certi aspetti la storia d'Italia; infatti, fin dall'inizio vi sono stati collegamenti fra taluni affari del nord e la malavita del sud. Un secolo fa, per esempio...

PIETRO BATTAGLIA. Anche adesso!

CARLO D'AMATO. Io mi riferisco ad un secolo fa; oggi tale fenomeno si è ovviamente sviluppato ancora di più.

MAURO MELLINI. Bisogna essere presbiti!

CARLO D'AMATO. Un secolo fa si stabiliva nella tariffa protettiva del grano e della siderurgia un segnale preciso di collusione tra malavita locale ed interessi del nord.

Ma, signor ministro, vi può essere chi, come me, dalla capitale del Mezzogiorno potrebbe dire che il suo provvedimento può configurare una sorta di giurisdizione speciale ...

VINCENZO SCOTTI. *Ministro dell'interno.* Il «nostro» provvedimento, il provvedimento della Camera, la legge!

CARLO D'AMATO. Sì, il nostro provvedimento!

VINCENZO SCOTTI. *Ministro dell'interno.* La legge mia e del collega Martelli, quella della quale siamo cofirmatari.

FRANCO PIRO. Non crede che debba essere richiamato all'ordine, signor Presidente?

CARLO D'AMATO. Ed è per questo che dobbiamo lasciare a lei la responsabilità del suo provvedimento, sapendo bene che ogni medaglia ha il suo rovescio. Lei potrà valutare, naturalmente con la piena solidarietà e con il consapevole responsabile atteggiamento del gruppo socialista, i rischi e i vantaggi di un tale provvedimento.

Noi respingiamo ovviamente le valutazioni che pure si fanno e che sono sulla bocca

di molte persone a proposito del momento in cui il provvedimento viene attuato, e cioè nel contesto delle elezioni siciliane; ciò potrebbe dar luogo ad interpretazioni maliziose, quasi fosse un successo della malavita per il ritorno di alcuni soggetti nei luoghi di origine.

Siamo convinti che contestualmente ad una iniziativa del genere sia stato effettivamente intensificato — e il Governo si sta adoperando in tal senso in questi giorni — e garantito il controllo sull'attività e sui movimenti dei criminali rimpatriati nelle zone di origine, zone che li hanno generati e fatti crescere e nelle quali ritornano come *humus* naturale; ciò impedirebbe loro di governare ancora la malavita locale, riallacciando i rapporti e rinvigorendo la consueta opera di intimidazione, elementi questi di grandissima pericolosità sociale che allarmano quanti credono che lo Stato debba lottare con ogni mezzo contro la criminalità organizzata (*Applausi dei deputati del gruppo del PSI*).

PRESIDENTE. L'onorevole Mellini ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la sua interrogazione n. 3-03090.

MAURO MELLINI. Signor ministro, sono soddisfattissimo di alcune espressioni che ho sentito pronunciare da lei e da altri colleghi intervenuti. Contrario ai pentiti, io apprezzo il pentimento e quelle espressioni che, non accompagnate dall'atto di dolore, sono di fatto espressione di pentimento, purché sincero e disinteressato.

Signor ministro, finché avremo misure di prevenzione, saremo di fronte a problemi come quelli dibattuti in quest'aula; avremo interpretazioni più o meno esatte o maliziose dei provvedimenti legislativi dai più ignorati (compreso il ministro guardasigilli, probabilmente molto impegnato a verificare i sigilli e un po' meno a conoscere il testo che precede il sigillo medesimo!) e poco meditati anche dagli organi giurisdizionali — che, in questa occasione, non meritano la dizione «giurisdizionale» — chiamati ad applicarli.

Signor ministro, all'inizio della X legislatura abbiamo approvato una disposizione sul domicilio obbligato, stabilendo che esso

dovesse essere fissato nel comune di residenza o in quello più vicino. La realtà è che gli organi giurisdizionali hanno abbondantemente cercato di eludere tale disposizione ed hanno più spesso fatto ricorso allo strumento del divieto di soggiorno. Ciò ha comportato l'esportazione della mafia e della camorra; in realtà, l'uso di questo verbo è inopportuno, in quanto non si tratta di esportare niente. Infatti, quando faremo bene i conti (che purtroppo si fanno a distanza di tempo), ci accorgeremo come la produzione di mafia e camorra cominci ad adeguarsi in varie zone d'Italia.

Per quanto riguarda il problema delle misure di prevenzione, signor ministro, penso che non bisognerebbe preoccuparsene leggendo i titoli dei giornali; al riguardo devo dire che sono perfettamente d'accordo con lei. Una delle cose che lei ha detto e della quale sono pienamente soddisfatto è che non bisogna prendere posizione a seconda dei titoli dei giornali: meglio leggere la *Gazzetta Ufficiale*!

VINCENZO SCOTTI, Ministro dell'interno. Se avessero letto la *Gazzetta Ufficiale*, non avrebbero parlato.

MAURO MELLINI. Chi conosce le leggi sa che le misure di prevenzione non sono fondate sul fatto che certe persone siano mafiose, ma sul sospetto che siano tali...

VINCENZO SCOTTI, Ministro dell'interno. I casi non sono questi!

MAURO MELLINI. Lei non può dirlo, signor ministro, perché deve attenersi alla legge: lo ha chiesto agli onorevoli interroganti, e noi lo chiediamo anche a lei! In base alla legge, se certe persone sono mafiose dovrebbero essere applicate le norme penali; secondo l'articolo 416-bis del codice penale, infatti, la mafia oggi è un reato.

Colgo l'occasione per ricordarle, signor ministro, che, quando alcuni giorni fa mi è stato richiesto, nella sede della RAI di Milano, di firmare una dichiarazione «antimafia», in cui affermavo di non essere sottoposto a misure di prevenzione e che non ero nelle condizioni di esservi sottoposto, mi

sono rifiutato di farlo perché non sono un bugiardo. Non so, infatti, se non sono nelle condizioni di essere sottoposto a misure di prevenzione, poiché queste ultime sono fondate sul fatto che si sia indiziati di essere mafiosi. Con un po' di presunzione posso affermare di non essere mafioso, ma nessuna presunzione mi autorizza a dire che mi trovo nelle condizioni di non essere indiziato. Questo, infatti, è un fatto esterno rispetto a me e alle mie attività; nessuno può sapere se sia indiziato o meno, perché questo lo sanno gli altri! Mi rifiuterò sempre di affermare certe cose; tra l'altro, nel caso di cui ho parlato c'era già il timbro del notaio e quindi si trattava anche di un falso materiale.

Ai provvedimenti di prevenzione, signor ministro, è connaturata la scelta, in ordine all'obbligo o al divieto di soggiorno, tra l'incrostazione della mafia (ammesso che sia «azzeccato» e giusto il provvedimento) nel luogo in cui si è creata e la sua esportazione. Indipendentemente da oscillazioni o schizofrenie legislative od operative (di queste la responsabilità non è sua, signor ministro, ma di chi applica le disposizioni; ho ricordato che, per aggirare una norma legislativa, si è fatto più frequentemente ricorso al provvedimento di divieto di soggiorno), finché vi saranno disposizioni come quelle di cui parliamo esisteranno sempre problemi e vi saranno città che lamenteranno l'invio di persone considerate mafiose o camorriste. Vi saranno invece grida e sussurri (più grida che sussurri!) in ordine al fatto che certi soggetti vengono obbligati a rimanere nelle zone in cui detengono il potere.

Signor ministro, la realtà è ancora più grave. Ella sa (e credo a questo riguardo di aver fornito il mio contributo) che i provvedimenti di prevenzione, indipendentemente dal luogo in cui si dispone che debbano soggiornare le persone che vi sono sottoposte, per le misure relative al patrimonio che si assumono, per le caratteristiche di ordine generale, per il fatto di colpire evidentemente le situazioni patrimoniali là dove esse si manifestano, comportano la tendenza ad esportare in altro luogo denaro (e non solo denaro mafioso, ma anche quello che può essere scambiato o sospettato come tale). E

tale denaro molto spesso, sia o meno di origine mafiosa, viene così collocato in zone diverse attraverso simulazioni e canali mafiosi o comunque non legittimi, provocando l'impoverimento ulteriore delle zone cosiddette di mafia e di camorra, caratterizzate dall'intensa presenza della criminalità organizzata, con conseguente accelerazione e aggravamento delle condizioni in cui la criminalità organizzata medesima si sviluppa. Si ha insomma l'esportazione di quel denaro, di quella ricchezza, di quel potere in luoghi diversi; da ciò discende quel fenomeno di espansione della criminalità organizzata che non è dovuto soltanto alla presenza fisica dei soggetti sottoposti a misure di prevenzione, ma anche appunto alle ricchezze e ai mezzi su cui tali misure si ripercuotono.

Signor ministro, bisogna colpire i delitti! Non bisogna pretendere di colpire i delinquenti (come ella dice) o, a maggior ragione, i sospettati di essere tali. Bisogna colpire i delitti di mafia e non la mafia! Bisogna colpire i crimini e le fonti di esazione di denaro della mafia! Non si deve pretendere invece di colpire le ricchezze nel momento in cui esse si sono ormai create, stratificate, concretate attraverso quelle misure di prevenzione.

Signor ministro, la scelta della politica delle misure di prevenzione, assieme a quella dei pentiti e dei maxiprocessi (per non parlare di tante altre caratteristiche della giustizia dell'emergenza), è una delle fonti e delle cause principali dell'aggravarsi della criminalità nel nostro paese.

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, il tempo a sua disposizione è scaduto.

MAURO MELLINI. Ho finito, signor Presidente.

Occasioni come questa, anche con quel tanto di grottesco che in fondo l'ha caratterizzata (e avrà notato che la mia interrogazione non fa minimamente riferimento a polemiche di stampa; chiedo semplicemente informazioni per poter intervenire e dire quanto sto dicendo), sono utili. Sono lieto che ella abbia dato le informazioni che ha dato, lieto che si sia preso atto in un certo

modo della situazione, ma ancor più lieto che questa sia stata occasione per una riflessione che mi auguro non sia limitata agli imbarazzi di questo momento espressi da taluni colleghi. Occorre riflettere approfonditamente sul ricorso a questo tipo di misure. Si mandino quei personaggi a Trapani o in Brianza, in Toscana o in Campania, si tratterà sempre, signor ministro, di provvedimenti che oltre ad essere lesivi di principi costituzionali sono anche nefasti proprio per la lotta alla criminalità, che compete al suo ministero e per la prevenzione generale del delitto che deve essere propria delle leggi penali e (aggiungo io) soltanto di quelle.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Caria non è presente, si intende che abbia rinunciato a dichiarare se sia soddisfatto per la sua interrogazione n. 3-03081.

È così esaurito lo svolgimento di interrogazioni urgenti sul rinvio ai luoghi di origine di soggetti sottoposti a misure di prevenzione.

Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 141, recante divieto di iscrizione ai partiti politici per gli appartenenti alle categorie indicate nell'articolo 98, terzo comma, della Costituzione (5637).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 141, recante divieto di iscrizione ai partiti politici per gli appartenenti alle categorie indicate nell'articolo 98, terzo comma, della Costituzione.

Ricordo che nella seduta di ieri è cominciata la discussione sulle linee generali, con l'intervento del relatore, mentre il Governo si è riservato di intervenire in sede di replica.

Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Pacetti. Ne ha facoltà.

MASSIMO PACETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, arriviamo con molto ritardo a dare attuazione al terzo comma dell'articolo 98 della Costituzione, che ha

demandato talune soluzioni alla valutazione del legislatore ordinario.

Ci arriviamo, tra l'altro, perché la legge di riforma di polizia — la n. 121 del 1981 — ponendo la questione per quello che concerneva la polizia di Stato, ha finito per diventare la molla che, dopo una sequela di decreti, ha portato al tentativo di dare una sistemazione definitiva alla norma, anche se poi in questo caso ci troviamo di nuovo di fronte ad un decreto-legge e anche se giace in aula una proposta della Commissione.

La nostra posizione iniziale, tesa a dare in questa materia una risposta complessiva che definisse tale problematica, era di superamento di ogni logica di divieto e di regolamentazione della pubblicizzazione obbligatoria delle forme associative per tutte le categorie comprese nell'articolo 98.

Infatti, se preoccupazioni debbono sussistere circa l'appartenenza a partiti politici di alcuni soggetti, queste dovrebbero, a maggior ragione, valere rispetto all'appartenenza degli stessi ad organizzazioni politiche che, costituite diversamente dalla forma partito prevista dalla Costituzione, perseguono finalità politiche in forme non necessariamente aderenti a quella costituzionale: nella nostra storia vi sono stati esempi anche clamorosi in tal senso.

Per altro, l'articolo 3 del decreto-legge recita: «I soggetti di cui all'articolo 1 che facciano parte di associazioni o di organizzazioni con finalità politiche e, in ogni caso, che siano iscritti ad organizzazioni collaterali ai partiti politici...». In tal modo si ammette, evidentemente la possibilità di una collateralità che non è certamente limpida come l'appartenenza chiara e netta ad un partito.

Nella valutazione di questo decreto-legge, sul quale abbiamo avuto più volte modo di intervenire, sono prevalsi, tra l'altro, orientamenti diversi da quelli di carattere generale che abbiamo avanzato e di cui abbiamo discusso in Commissione. Allora, forse, è necessario tornare ad una valutazione che era già stata evidenziata nel dibattito in seno all'Assemblea costituente. Mi riferisco alla necessità di contemperare due esigenze costituzionali indicate come valori nel nostro ordinamento: quella di garantire la libertà di

associazione e quella della imparzialità della pubblica amministrazione.

Per la magistratura si è scelta una strada che noi riteniamo soddisfacente, perché tiene conto del fatto — che, come dicevo, era stato già evidenziato dall'Assemblea costituente — che la semplice regolamentazione dell'iscrizione ai partiti politici può rivelarsi non sufficiente, date determinate possibilità per il magistrato, perché l'appartenenza ad altre forme associative potrebbe di fatto rendere nullo un eventuale divieto di appartenenza ai partiti politici.

Esiste però, proprio in riferimento a questa norma che è stata inclusa in un testo licenziato dall'Assemblea, un problema rilevante. La posizione dei magistrati è stata regolamentata nel provvedimento relativo alla responsabilità disciplinare degli stessi. Non credo che si superi una difficoltà che già in altra sede e nel decreto precedente avevamo evidenziato con la sola aggiunta dell'inciso all'articolo 2: «fermo restando quanto previsto già per la disciplina dei magistrati». L'impressione è che, di fatto, si finisca per creare confusione e si mantenga la magistratura all'interno delle categorie previste dall'articolo 98 solo per motivi di comodità di esposizione e per giustificare la omogeneizzazione, mentre la situazione a questo punto si presenta in maniera diversa ed articolata proprio perché è stata disciplinata precedentemente in maniera diversa e perché, probabilmente, tale disciplina corrispondeva ad esigenze diverse.

Per le altre categorie il discorso è differente, soprattutto a questo punto. Infatti la proposta iniziale dell'Assemblea costituente riguardava solo i magistrati: successivamente si ritenne di aggiungere altre categorie, quali i militari di carriera in servizio attivo, i diplomatici e gli appartenenti alle forze di polizia. L'aver disciplinato diversamente la categoria dei magistrati mi sembra che, in qualche modo, si richiami alla volontà iniziale del costituente e che, soprattutto, tenga conto dell'esperienza di 46 anni di Repubblica e della necessità di graduare in maniera diversa le norme per le altre categorie.

Vi era sicuramente una maggiore difficoltà e pericolosità nel contemperare le due esigenze poc'anzi richiamate per la magi-

stratura. Tale aspetto è sicuramente più attenuato per quanto riguarda le altre categorie.

Per questa ragione, mentre l'appartenenza dei magistrati ad associazioni anche non di partito può comportare alcune difficoltà che determinano l'esigenza di pubblicità nell'esplicazione del diritto di associazione della magistratura, venendo coinvolti taluni diritti dei cittadini (in primo luogo quello relativo alla possibilità di riconsunzione del giudice), se la scelta è quella che oggi sembra prevalere, allora noi riteniamo che a questo punto il limite debba attenuarsi — e di fatto si attenua — per gli appartenenti alle altre categorie indicate nell'articolo 98 della Costituzione.

Si rischierebbe di non mantenere il delicato equilibrio tra il buon andamento della pubblica amministrazione e la libertà di associazione per le categorie di cui parliamo se fosse mantenuto l'attuale testo dell'articolo 3 del provvedimento in esame.

Riteniamo che una volta prescritto il divieto di appartenenza ai partiti politici, che è già un qualcosa in più rispetto a quanto previsto dal succitato articolo 98 che stabilisce solo la possibilità di regolamentare con legge l'iscrizione, lo stesso non debba essere esteso alle associazioni quando si tratti di categorie la cui presenza nella pubblica amministrazione risponda a condizioni e caratteristiche del tutto diverse da quelle particolari dei magistrati.

Per tale motivo, rispetto all'atteggiamento che avevamo assunto in Commissione, soprattutto con riferimento alla previsione di un unico trattamento per tutte le categorie contemplate dall'articolo 98 della Costituzione, oggi riteniamo che una volta stralciate le norme relative alla regolamentazione e alla responsabilità dei magistrati, si debba sopprimere l'articolo 3 (e presenteremo in tal senso un apposito emendamento, come abbiamo già fatto in occasione dell'esame del precedente decreto).

In via subordinata auspichiamo l'approvazione di un altro nostro emendamento in base al quale per l'iscrizione ad associazioni è sufficiente una semplice comunicazione ai ministeri competenti. E ciò proprio per evitare di gravare inutilmente sul diritto di

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 GIUGNO 1991

associazione allorquando i pericoli maggiori sono in qualche modo superati.

Da ultimo, non possiamo che dichiararci d'accordo sul contenuto dell'articolo 4, certamente non molto omogeneo con le altre norme del decreto, dal momento che prevede finanziamenti per il potenziamento tecnico-logistico delle forze di polizia.

Siamo sicuramente d'accordo — lo ripeto — su tale articolo, ma vogliamo anche dire che questo nostro atteggiamento dimostra la fondatezza delle nostre critiche allorquando, in sede di esame di bilancio e della legge finanziaria, abbiamo richiamato l'attenzione della Camera, e soprattutto del Governo, sulla esiguità e sulla insufficienza degli stanziamenti previsti per la lotta alla criminalità. Inoltre, il nostro atteggiamento mette in evidenza la scarsa coerenza del Governo che, in quella sede, non ha ritenuto validi e ha quindi respinto i nostri emendamenti che tendevano appunto a supportare con finanziamenti diversi le strutture chiamate in prima battuta ad operare nella lotta contro il grande crimine (*Applausi dei deputati del gruppo comunista-PDS — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Franchi. Ne ha facoltà.

FRANCO FRANCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, quello al nostro esame è un provvedimento alquanto strano: esso è infatti necessario ma è un po' difficile sostenere che sia anche urgente. È difficile dimostrare l'urgenza per l'attuazione di una norma che risale a più di quarant'anni fa. Ma il provvedimento è diventato anche urgente perché il principio cui esso fa riferimento non è mai stato applicato. Per una delle quattro categorie qui considerate il divieto era praticamente scaduto. Dunque il provvedimento, come ho appena detto, anche se non era urgente lo è diventato; esso è in ogni caso opportuno, pur rappresentando una sorta di finzione perché il divieto non garantisce alcunché. A questo punto alcuni potrebbero chiederci il motivo del nostro appoggio e del nostro consenso al provvedimento. Ebbene, noi voteremo a favore di questo provvedimento per difendere

un principio! Non dobbiamo però nasconderci dietro ad un dito.

Abbiamo stabilito un divieto e quindi abbiamo garantito l'imparzialità della pubblica amministrazione rispetto a queste quattro eccezionali categorie. In cima a tutte poniamo naturalmente i magistrati e le forze di polizia.

Senza dubbio queste sono le due categorie fondamentali. Ma perché è una finzione? Perché il magistrato, con o senza tessera di partito, quando vuole fa ugualmente l'uomo di partito, frequentandolo e parlando come se ne fosse espressione.

Non nascondiamoci quindi dietro un dito e diciamo che il provvedimento è opportuno, purché resti salvo almeno il principio. Per gli uomini onesti il fatto che il Parlamento salvi il principio può rappresentare — e noi speriamo sia così — una norma di comportamento.

Chiediamoci anche il perché dell'opportunità di riaffermare tale principio. Io rispondo che la cattiva fama di cui sempre hanno goduto i partiti ora è diventata davvero cosa incredibile. L'opinione pubblica e il corpo elettorale non si lasciano più sfuggire occasione per punire i partiti. L'ultimo referendum, plebiscitario, è stato un coro — scusate l'espressione un po' figurata — di legnate sulla testa della partitocrazia. Almeno così spera il corpo elettorale e così speriamo noi. È certo comunque che un meccanismo è stato avviato.

I partiti dunque stanno aumentando a dismisura la loro cattiva fama; dai partiti, quindi, teniamo il più possibile lontane queste categorie che dovrebbero garantire al cittadino l'imparzialità dell'amministrazione.

Il provvedimento è anche una finzione perché all'articolo 3 prevede che taluno tra coloro per i quali è fatto divieto di iscriversi a partiti possa iscriversi alle associazioni dei partiti, il che è lo stesso e anche peggio. Per l'iscrizione alle organizzazioni collaterali ai partiti politici, cioè ad essi espressamente legate, non esiste nessun divieto ma solo l'obbligo — senza sanzioni, per cui si tratta di un obbligo risibile — di dichiararne l'appartenenza.

La finzione è dunque ancor più esaltata.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 GIUGNO 1991

Meglio sarebbe stato prevedere il divieto di iscrizione anche ad organizzazioni collaterali dei partiti. La norma costituzionale, però, non lo chiede. Noi comunque, nonostante l'equivoco che nasce dall'articolo 3, non ne chiederemo la soppressione. Infatti, visto che non può essere stabilito il divieto di appartenenza a queste organizzazioni, è meglio che resti questo piccolo vincolo, che potrebbe essere sufficiente per le persone sensibili, di dare comunicazione al ministro competente della appartenenza ad esse.

Perché, nonostante tutte queste perplessità, voteremo a favore del provvedimento? Perché anche per noi è un'occasione per sottolineare ancora una volta il danno senza limiti che sta creando la partitocrazia in Italia; questa partitocrazia che continua ad arrogarsi il monopolio assoluto della rappresentanza politica.

Quando gli italiani avranno capito — e noi faremo di tutto affinché lo capiscano — che non è possibile che soggetti della politica in una società moderna siano soltanto i partiti, avremo risolto molti dei grandi mali che affliggono il nostro paese. Quindi, pur trattandosi di un provvedimento incompleto, pieno di equivoci e che in realtà è una finzione, voteremo a favore della conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 141, soltanto perché afferma un principio: la pubblica amministrazione deve essere imparziale di fronte al cittadino.

Questo principio moralmente è salvo, anche se la sua applicazione sarà disastrosa, come accade per tutti i principi che vengono travolti, però a noi preme che almeno la forma resti ed il principio si consolidi. Arriveranno i tempi in cui anche i principi saranno fatti valere! (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Del Pennino.

ANTONIO DEL PENNINO, Relatore. Signor Presidente, gli interventi che si sono svolti nel corso della discussione sulle linee generali riconfermano la sostanziale adesio-

ne al provvedimento al nostro esame dei gruppi intervenuti.

Il tema sollevato dal collega Pacetti, che si è soffermato sull'inopportunità di prevedere in questa sede anche la normativa concernente i magistrati, dal momento che essa è affrontata in un separato provvedimento, non mi convince, come già ho avuto modo di ribadire in occasione della discussione di un disegno di legge con il medesimo contenuto. Rischieremmo infatti che, dal momento che i due provvedimenti hanno iter parlamentari diversificati, si ripetesse la seguente particolare situazione: si avrebbe infatti una normativa differente per una delle categorie previste dal terzo comma dell'articolo 98 della Costituzione, come è già avvenuto per gli agenti di polizia.

Per quanto concerne la considerazione svolta dai colleghi circa l'opportunità di considerare l'obbligo di comunicazione per quanto riguarda le associazioni, credo che nel Comitato dei nove potremo esaminare i suggerimenti di modifica proposti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole rappresentante del Governo.

FRANCO FAUSTI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, non intendo svolgere una vera e propria replica, ma soltanto ringraziare i colleghi intervenuti nella discussione. Tutti infatti hanno convenuto sulla necessità di varare questo provvedimento, di cui il Governo raccomanda una sollecita approvazione.

Il Governo, con la disponibilità che ha caratterizzato le prime fasi del confronto, s'impegna nel corso delle votazioni ad instaurare lo stesso tipo di rapporto, nella speranza di raggiungere sui pochi punti di dissenso emersi la più ampia convergenza possibile.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Per la risposta scritta ad interrogazioni.

MARIA RITA LORENZETTI PASQUALE. Chiedo di parlare.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 GIUGNO 1991

PRÉSIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIA RITA LORENZETTI PASQUALE. Signor Presidente, vorrei sollecitare la risposta scritta alla mia interrogazione n. 4-24707 relativa alla situazione delle officine grandi riparazioni delle ferrovie dello Stato con sede a Foligno, in Umbria, che nel quadro della ristrutturazione nel settore delle ferrovie sta rischiando un depotenziamento molto forte in termini di produzione, strutture e personale.

C'è una forte mobilitazione delle istituzioni regionali e locali e delle forze sociali e produttive. Ritengo pertanto opportuno, anche perché il commissario e lo stesso ministro hanno parlato del problema in Commissione nel corso di un'audizione e di una serie di incontri di carattere sindacale, che il ministro fornisca la risposta scritta a questa interrogazione, presentata nel mese di marzo e che reca, oltre alla mia firma, quella di tutti gli altri deputati umbri.

CARLO TASSI. Chiedo di parlare.

PRÉSIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Signor Presidente, chiedo alla Presidenza di sollecitare il Governo a rispondere a una serie di interrogazioni a risposta scritta, presentate da chi sta parlando, in merito alle discariche di rifiuti speciali di tipo «B», di cui un insipiente provvedimento della giunta pentapartito di Piacenza, presieduta da Franco Benaglia — attuale sindaco della città — del 13 aprile 1990 (quindi in presenza di un consiglio comunale ormai sciolto), autorizzava l'apertura nella valle della Luretta, nella zona di Agazzano, in Piacenza. Sottolineo che si tratta di una delle poche valli incontaminate della nostra provincia.

Quello che è grave, signor Presidente, è che, nonostante le promesse del Governo e del ministro Ruffolo (un'ultima promessa è stata fatta per telefono nel corso della trasmissione televisiva condotta da Lubrano), non sono stati attuati gli interventi necessari. Di fronte ad un fatto di questo genere, le popolazioni della zona rischiano di subire un inquinamento pesantissimo.

L'altra sera inoltre il signor sindaco di Piacenza è andato a bisbocciare, per festeggiare la promozione in serie B della squadra della città, proprio in quel paese e ciò ha provocato ovviamente una discreta reazione nei suoi confronti da parte dei cittadini, che lo ha costretto ad abbandonare la località con una «gazzella» dei carabinieri. Ebbene, signor Presidente, è grave che ora si svolgano indagini a tappeto sull'avvenimento come se si fosse trattato di un tentativo di regicidio, mentre si è trattato soltanto un fatto di normale amministrazione, di una manifestazione ostile contro chi non conosce il significato della parola «imbecillità», visto che si presenta in un paese in cui esiste una situazione come quella che ho poc' anzi descritto.

Ho inteso sollecitare la risposta del Governo su questi fatti perché la situazione è tale che da 112 giorni a questa parte la gente del posto presidia giorno e notte il terreno interessato dalla costruzione della discarica, nel quale non sono ancora iniziati i lavori, nonostante le cariche della polizia. È inoltre evidente che si tratta di una zona nella quale non possono essere assolutamente costruite discariche di quel tipo.

GIOVANNI PELLEGGATTA. Chiedo di parlare.

PRÉSIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANNI PELLEGGATTA. Signor Presidente, vorrei sollecitare la risposta scritta a due interrogazioni. La prima è la n. 4-18278 del 14 febbraio 1990 (risale quindi ad oltre un anno fa) e riguarda il delicato problema di un cavalcavia che è stato realizzato, proprio di fronte alle piste dell'aeroporto della Malpensa, per la creazione di una nuova strada.

Ora, pur avendo io presentato l'interrogazione in oggetto e avendo parlato della questione con i sindaci locali, non è pervenuta dal Governo alcuna risposta, mentre i lavori per l'abbassamento del cavalcavia sono già in corso. Lei, che è di quelle zone, signor Presidente, conosce questi fatti. Ritengo che, contando il Governo una trentina di ministri ed una schiera ancor più folta di

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 GIUGNO 1991

sottosegretari, almeno uno di essi potrebbe fornire una risposta!

L'altra interrogazione alla quale sollecito una risposta scritta, la n. 4-22382 del 6 novembre 1990, riguarda il comune di Cremona. Mi sono permesso, sulla base della legge n. 142, che offre la possibilità di emanare lo statuto, di segnalare il comportamento irregolare tenuto da un assessore di questo comune. La pratica è già arrivata sul tavolo del prefetto ed attende una risposta. Sottolineo che molte volte tali risposte arrivano, ma rimangono poi sul tavolo del ministro o del sottosegretario.

PRESIDENTE. Assicuro gli onorevoli interroganti che la Presidenza interesserà il Governo.

**Ordine del giorno
della prossima seduta.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta.

Lunedì 17 giugno 1991, alle 17:

1. — *Interrogazioni.*

2. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio (5650).

(Relazione orale).

La seduta termina alle 11,45.

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELL'ASSEMBLEA*

DOTT. VINCENZO ARISTA

*IL VICESEGRETARIO GENERALE
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
AD INTERIM*

DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia dell'Assemblea
alle 15.*

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 GIUGNO 1991

COMUNICAZIONI

Missioni valedoli nella seduta del 12 giugno 1991

Alessi, Armellin, Babbini, Bargone, Antonio Bruno, Ceruti, d'Aquino, Facchiano, Fiandrotti, Fracchia, Francese, Gorgoni, Grippo, Lo Porto, Macaluso, Matteoli, Mastrantuono, Nania, Pazzaglia, Poli Bortone, Rallo, Rizzo, Rubinacci, Scovacricchi, Spini, Staiti di Cuddia delle Chiuse, Vairo.

Annunzio di proposte di legge.

In data 11 giugno 1991 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dai deputati:

PALLANTI ed altri: «Sanatoria delle situazioni pregresse in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali per le imprese che effettuano installazioni di impianti» (5742).

In data odierna è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge del deputato:

PORTATADINO: «Modificazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 239, recante disposizioni sul collocamento fuori ruolo dei professori universitari» (5743).

Saranno stampate e distribuite.

Approvazione in Commissione.

Nella riunione di martedì 11 giugno 1991 della XI Commissione Permanente (Lavo-

ro), in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti progetti di legge:

«Norme concernenti misura e disciplina dei trattamenti pensionistici di guerra» (4822) con l'assorbimento delle proposte di legge: FIANDROTTI ed altri «Riassetto generale dei trattamenti pensionistici di guerra» (81); ROSINI ed altri: «Modifiche ed integrazioni alla legislazione sulle pensioni di guerra» (2585); FIORI «Riconoscimento delle campagne di guerra ai mutilati ed invalidi di guerra di settima ed ottava categoria» (2922); SAVIO: «Integrazione del trattamento pensionistico riconosciuto ai genitori dei caduti in guerra» (4383); CARIA ed altri: «Modifiche alla normativa vigente in materia di pensioni di guerra e adeguamento dei relativi trattamenti» (4895); SAVIO: «Modifica alla normativa vigente per promuovere urgenti interventi perequativi ed integrativi in materia di pensioni di guerra» (5183), che pertanto saranno cancellati dall'ordine del giorno.

S. 174. — Senatori ZITO ed altri: «Nuova disciplina per l'inquadramento del personale già dipendente dell'Ente zolfi italiani (approvato dalla X Commissione del Senato della Repubblica) (con modificazioni)» (5040).

Assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte di legge sono deferite alla sottoindicata Commissione permanente in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

SANNELLA ed altri: «Abrogazione delle norme relative all'indennità aggiuntiva percepita dai dipendenti pubblici eletti deputati o senatori» (5632) (con parere della V e della XI Commissione);

ALTISSIMO e COSTA RAFFAELE: «Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'elezione della Camera dei deputati secondo il sistema elettorale a doppio turno in collegi uninominali» (5642) (con parere della II e della III Commissione);

ALTISSIMO: «Modifiche alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica» (5643) (con parere della II Commissione);

Proposta di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati CARIA ed altri: «Modifica degli articoli 64, 92, 93 e 94 della Costituzione» (5730);

S. 296-648-784-1582-1682-2085. — Senatori LIPARI ed altri; TARAMELLI ed altri; GUALTIERI ed altri; ONORATO; FILETTI ed altri; ACQUAVIVA ed altri: «Legge-quadro sul volontariato» (approvata, in un testo unificato, dal Senato) (5733) (con parere della II, della IV, della V, della VI della XI e della XII Commissione).

Annunzio di sentenze della Corte Costituzionale

A norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il Presidente della Corte Costituzionale ha trasmesso con lettera in data 24 maggio 1991 copia delle sentenze nn. 212, 213 e 214 con le quali la Corte ha dichiarato:

«l'illegittimità costituzionale degli articoli 3, comma secondo, 5, comma primo, e 6 della legge regionale della Lombardia 4 luglio 1988, n. 39 (Norme a sostegno della promozione e incentivazione della ricettività turistica alberghiera ed extralberghiera in

occasione dei mondiali di calcio 1990) (doc. VII, n. 1198);

«la illegittimità costituzionale:

a) dell'articolo 18, primo comma, della legge regionale dell'Emilia Romagna 27 gennaio 1986, n. 6 (Intervento della Regione in materia di smaltimento dei rifiuti, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. Delega di funzioni amministrative alle province ed al comitato circondariale di Rimini), come modificato dall'articolo 13 della legge regionale dell'Emilia Romagna 26 luglio 1988, n. 29 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 gennaio 1986, n. 6, recante norme sullo smaltimento dei rifiuti in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e della legge 23 ottobre 1987, n. 441);

b) dell'articolo 34, secondo comma, della legge regionale delle Marche 26 aprile 1990, n. 31 (Procedura ed attuazione del piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti)» (doc. VII, n. 1199);

«la illegittimità costituzionale dell'articolo 313, primo comma, del codice di procedura civile nella parte in cui non prevede che l'atto introduttivo del giudizio debba contenere, tra l'altro, l'indicazione della scrittura privata che l'attore offre in comunicazione» (doc. VII, n. 1200).

Con lettera in data 30 maggio 1991 copia della sentenza n. 231 con la quale la Corte ha dichiarato:

«l'illegittimità costituzionale degli articoli 2 e 4, primo e quarto comma, della legge 26 settembre 1985, n. 482 (Modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita), nella parte in cui non prevedono, per le indennità di buonuscita erogate dall'Opera previdenza e assistenza a favore del personale delle ferrovie dello Stato, che dall'imponibile da assoggettare ad imposta vada detratta una somma pari alla percentuale dell'indennità di buonuscita corrispondente al rapporto esistente, alla data del colloca-

mento a riposo, tra il contributo posto a carico dell'iscritto e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato ai sensi dell'articolo 36, numeri 1 e 2 della legge 14 dicembre 1973, n. 829 così come integrato dalla legge 20 marzo 1980, n. 75» (doc. VII, n. 1209).

La Corte Costituzionale ha altresì depositato in cancelleria il 12 ottobre 1990 la sentenza n. 448 del 1990 con la quale la Corte ha dichiarato:

«a) inammissibili i conflitti di attribuzione in ordine agli articoli 1, terzo comma, del decreto del ministro dell'agricoltura e delle foreste 8 febbraio 1990, n. 34, e 1, secondo comma, del decreto del ministro dell'agricoltura e delle foreste 8 febbraio 1990, n. 35;

b) che spetta allo Stato:

1) richiedere ai soggetti interessati, a fini conoscitivi, copia della domanda per la concessione dei benefici relativi ai regimi di aiuto per l'estensivizzazione della produzione e per il ritiro di seminativi dalla produzione, previsti dal regolamento CEE n. 797/85 del consiglio — come modificato dal regolamento n. 1094/88 — e dai regolamenti CEE nn. 1272/88 e 4115/88 della Commissione;

2) provvedere, sulla base degli elenchi delle aziende aventi diritto inviati dalle regioni, alla erogazione dell'importo dei benefici medesimi;

3) effettuare annualmente, avvalendosi anche del Corpo forestale dello Stato e in collaborazione con le regioni, controlli in loco sulle aziende beneficiarie degli aiuti per garantire il rispetto della richiamata normativa comunitaria» (doc. VII, n. 1022).

La Corte Costituzionale con lettera in data 13 maggio 1991 ha inoltre depositato in cancelleria le sentenze nn. 203, 204 e 211 con le quali la Corte ha dichiarato:

«non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 195, secondo comma, ultima parte, del codice penale militare di pace, in riferimento agli articoli 24, secondo comma, 25, secondo comma e 27, primo comma, della Costituzione, sollevata dal Tribu-

nale militare di Padova con ordinanza del 26 settembre 1990» (doc. VII, n. 1195);

«che non spetta allo Stato adottare, con decreto del ministro dell'agricoltura e delle foreste, norme regolamentari di attuazione dell'articolo 4, secondo comma, lettera c), della legge 8 novembre 1986, n. 752 (legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura), e conseguentemente annulla il decreto del ministro dell'agricoltura e delle foreste 28 maggio 1990, n. 351 (Regolamento per l'innovazione e lo sviluppo della meccanizzazione)» (doc. VII, n. 1196);

«non fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 24, secondo comma, e 3 della Costituzione, dell'art. 170 del codice di procedura penale in relazione all'articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazione a mezzo posta connessa con la notificazione di atti giudiziari), sollevata dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bolzano con l'ordinanza indicata in epigrafe» (doc. VII, n. 1197).

Con lettera in data 24 maggio 1991 le sentenze nn. 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221 e 230 con le quali la Corte ha dichiarato:

«non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 3, primo comma, lettera e), n. 1, della legge 11 aprile 1990, n. 73 (Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia), e 3, primo comma, lettera e), n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1990, n. 75 (Concessione di amnistia) sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal pretore di Sanremo, sezione distaccata di Ventimiglia, con l'ordinanza citata in epigrafe» (doc. VII, n. 1201);

«non fondata nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, dell'articolo 218 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) in relazione all'art. 76 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica ed alla tabella

allegato n. 3 sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe» (doc. VII, n. 1202);

«inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto con ricorso 21 dicembre 1990, 17 gennaio 1991 dalla regione Toscana, in relazione al decreto 10 novembre 1990, emanato dal ministro dell'Interno di concerto con i ministri del Tesoro e delle Finanze» (doc. VII, n. 1203);

«non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2-bis della legge 3 aprile 1979, n. 95 (Provvedimenti urgenti per l'amministrazione delle grandi imprese in crisi), per la parte in cui non esclude la prededuzione dei crediti garantiti dallo Stato e fatti valere nei confronti della società in amministrazione straordinaria con l'azione di regresso, sollevata, in relazione all'articolo 3 della Costituzione, dalla corte di appello di Roma, con l'ordinanza di cui in epigrafe» (doc. VII, n. 1204);

«non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 66, primo comma, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), sollevata dalla commissione tributaria di primo grado di Urbino con l'ordinanza in epigrafe» (doc. VII, n. 1205);

«inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 2 e 68, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni), in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, sollevate dal pretore di Pistoia con l'ordinanza in epigrafe» (doc. VII, n. 1206);

«non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 567, 208, 503, 506 del codice di procedura penale, in riferimento agli articoli 76 e 3 della Costituzione, sollevata dal pretore di Catania - sezione staccata di Acireale - con l'ordinanza in epigrafe» (doc. VII, n. 1207);

«non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, con le ordinanze di cui in epigrafe, nei confronti dell'articolo

443, quarto comma, del codice di procedura penale con riferimento agli articoli 76 e 77 della Costituzione e in relazione agli articoli 1 e 2, comma primo, primo inciso e numeri 53 e 93, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale)» (doc. VII, n. 1208).

Con lettera in data 30 maggio le sentenze nn. 232 e 233 con le quali la Corte ha dichiarato:

«che non spetta allo Stato, se non previa intesa con la provincia di Bolzano, fissare il calendario scolastico per il Conservatorio di musica "Claudio Monteverdi" in Bolzano, e in conseguenza annulla il decreto del ministro della pubblica istruzione 29 settembre 1990, nella parte in cui si applica al Conservatorio di musica "Claudio Monteverdi" in Bolzano» (doc. VII, n. 1210);

«non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10, secondo comma, della legge 30 aprile 1976, n. 386 (Norme di principio, norme particolari e finanziarie concernenti gli enti di sviluppo), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe» (doc. VII, n. 1211).

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 108 del regolamento le suddette sentenze sono inviate alle seguenti Commissioni, competenti per materia: alla II (doc. VII, nn. 1197, 1200, 1201, 1207, 1208), alla XII (doc. VII, n. 1202), alla I e alla VI (doc. VII, n. 1203), alla I e alla VII (doc. VII, n. 1210), alla I e alla VIII (doc. VII, nn. 1198 e 1199), alla I e alla XIII (doc. VII, nn. 1022 e 1196), alla II e alla IV (doc. VII, n. 1195), alla II e alla VI (doc. VII, n. 1205), alla II e alla X (doc. VII, n. 1204), alla II e alla XI (doc. VII, n. 1206), alla II e alla XIII (doc. VII, n. 1211), alla VI e alla XI (doc. VII, n. 1209), nonché alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissione dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 8 giugno 1991, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 GIUGNO 1991

norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, copia di tre ordinanze emesse rispettivamente dal prefetto di Roma il 3 e il 10 maggio 1991 e dal prefetto di Como l'8 maggio 1991.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Annunzio di una mozione, risoluzioni, interpellanze e di interrogazioni.

Sono state presentate alla Presidenza una mozione, risoluzioni, interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.